*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* | **Anno 128° — Numero 93**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | **Roma - Mercoledì, 22 aprile 1987** | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## SOMMARIO

## TESTI AGGIORNATI E COORDINATI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1987.

**Modalità relative alla certificazione concernente il conto consuntivo 1985 delle amministrazioni provinciali e comunali.**

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1987.

**Modalità relative alla certificazione concernente il bilancio preventivo 1987 delle amministrazioni provinciali e comunali.**

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1987.

**Modalità relative alla certificazione concernente il conto consuntivo 1985 delle comunità montane.**

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1987.

**Modalità relative alla certificazione concernente il bilancio preventivo 1987 delle comunità montane.**

**Da 87A3008 a 87A3011**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 22 dicembre 1986, n. **1090.**

**Autorizzazione alla fondazione «Sinaide Ghi», in Roma, ad accettare un legato.**

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione «Sinaide Ghi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nell'aliquota indivisa per il 50% di comproprietà del locale ad uso deposito sito in Roma, via Bartolo da Sassoferrato n. 5 (già via Bulgaro n. 5), disposto dall'avv. Giambattista Ghi con testamento olografo 23 dicembre 1977, pubblicato in data 4 febbraio 1985, n. 121743/13894 di repertorio, a rogito dott. Domenico Zecca, notaio in Roma, registrato a Roma in data 18 febbraio 1985 al n. 7997.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1987*
*Registro n. 12 Beni culturali, foglio n. 299*

**87G0309**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1987, n. **151.**

**Norme integrative e sostitutive dei decreti ministeriali emanati per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Considerata la necessità di modificare alcune delle norme di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di norme di applicazione della legge stessa.

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, riformulato dall'art. 4 del decreto ministeriale 27 giugno 1986, è sostituito dal seguente:

«La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attività come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale è designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.

La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:

un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

un rappresentante tecnico, competente per il settore medico, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

un esperto del commercio per ciascuno dei primi cinque gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente art. 12; tale esperto è chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;

un esperto della somministrazione di alimenti e bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione nei bar e negli esercizi similari; somministrazione negli esercizi della ristorazione). Lo stesso è chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La commissione è integrata con un rappresentante tecnico, competente per il settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo *b)* di cui al secondo comma del precedente art. 12.

Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV la commissione è integrata, con deliberazione presa dai membri di cui al primo e secondo comma, esclusi gli esperti della somministrazione di alimenti e bevande, da un esperto della materia relativa alle dette categorie merceologiche.

Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.

La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

Con la stessa procedura di quelli effettivi possono essere nominati per la commissione anche membri supplenti.

La commissione dura in carica due anni. I membri di cui al secondo, terzo e quarto comma possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Possono essere nominate più commissioni d'esame.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale».

2. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, la sua sostituzione con il rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro ha luogo in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.

3. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 per la terza volta, o più, deve essere sostituito in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati raccolti sono a disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati.

2. Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 4 e n. 5 al decreto ministeriale 28 aprile 1976, adeguatamente modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del secondo trimestre del 1987. I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande in atto alla data del 31 marzo 1987 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786. convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano un questionario a tutti i soggetti esercenti una delle attività indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora ciò venga chiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per integrare i dati ottenuti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Il questionario è predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai suoi fini d'istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo.

7. L'art. 36 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 25 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 giugno 1986; l'art. 41, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972; l'art. 26 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, modificato dall'art. 19 del decreto ministeriale 27 giugno 1986; l'art. 35 e l'art. 38, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976 sono abrogati. L'allegato n. 3 al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al decreto ministeriale 28 aprile 1976 sono soppressi.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la violazione delle disposizioni abrogate non ha più luogo, qualora non sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 aprile 1987

*Il Ministro*: ZANONE

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

---

NOTE

*Note all'art. 1*:

— Il D.M. 14 gennaio 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972) contiene il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971), che detta norme sulla disciplina dell commercio.

— Il D.M. 27 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1986) reca norme integrative e sostitutive dei decreti ministeriali emanati per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

*Note all'art. 2*:

— Il testo dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», è il seguente:

«Art. 86 (*Art. 84 T.U. 1926*). — Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci».

— Il testo dell'art. 34 del D. L. 22 dicembre 1981, n. 786, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del 2° comma dell'art. 1 della legge n. 426/71 è il seguente:

«Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico

**87G0307**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 aprile 1987.

**Modalità per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare.**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, contenente disposizioni per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 857/84;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, che dettano i criteri per la concessione di un'indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione all'art. 4, primo comma, lettera *A)*, del regolamento CEE n. 857/84;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1987, che ha accertato la sussistenza nell'Unione nazionale di associazione di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino U.N.A.Lat», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78;

Considerato che al fine di attribuire i quantitativi di riferimento, da assegnare ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 ai produttori non associati e alle associazioni di produttori non aderenti alla U.N.A.Lat, sussiste la necessità di acquisire entro il più breve tempo possibile i nominativi dei suddetti produttori

e delle associazioni che hanno ceduto nel 1983 latte e/o altri prodotti lattieri ad imprese comunque costituite che raccolgono, trattano, trasformano e commercializzano latte ed altri prodotti lattiero-caseari ed i quantitativi consegnati;

Considerato che gli stessi elementi devono essere assunti per i produttori di latte e/o altri prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumo il latte da loro prodotto e/o i prodotti da questo ottenuti;

Decreta:

*Articolo unico*

Per ottenere l'assegnazione del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:

*a)* i produttori non aderenti ad associazioni di produttori, che nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte di vacca e/o prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, e/o che vendono direttamente al consumo il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita dei prodotti lattiero-caseari ottenuti e che abbiano presentato le dichiarazioni previste all'art. 2 e/o 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1985;

*b)* le associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, non aderenti all'U.N.A.Lat, per i produttori associati che abbiano adempiuto agli stessi abblighi previsti al punto *a)*.

Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati 1 e 2.

Non possono presentare la domanda i produttori non aderenti alle associazioni che hanno beneficiato dei provvedimenti per l'abbandono definitivo della produzione lattiera di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1984 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1986.

Devono, altresì, presentare la domanda indicata al presente articolo anche i produttori di latte che hanno iniziato la loro attività dopo il 1983. Le associazioni di produttori devono riportare i dati relativi a tali produttori separatamente. I produttori non aderenti alle associazioni dovranno presentare la domanda secondo il modello allegato 3. A tali produttori sara attribuito un quantitativo di riferimento in funzione dei quantitativi disponibili dopo che sarà stata effettuata l'assegnazione ai produttori di cui ai punti *a)* e *b)* del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

*Il Ministro:* PANDOLFI

ALLEGATO 1

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli* - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ..........
domiciliato in (2) .......... tel. ..........
per l'azienda agricola ..........
ubicata in ..........
con partita IVA .......... o codice fiscale ..........
dichiara, per l'assegnazione del quantitativo di riferimento di:

*a)* aver compilato la scheda allegata al decreto ministeriale 30 settembre 1985 il cui codice è (3) ..........;

*b)* di non aver beneficiato dei provvedimenti per l'abbandono della produzione lattiera ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986;

*c)* di aver effettuato nel 1983 «consegne ad acquirenti» di latte e/o prodotti lattieri, espresse in equivalente latte per kg .......... (4);

*d)* di aver effettuato nel 1983 «vendite dirette» di latte e/o prodotti lattiero caseari, espressi in equivalente latte per kg .... (4);

chiede che sia assegnato il quantitativo di riferimento.

Data, ..........

Firma

..........

(1) Per le società indicare, oltre alle funzioni esercitate da chi sottoscrive la domanda, la denominazione e la ragione sociale dell'impresa agricola; per le ditte individuali il cognome e nome del titolare.

(2) Indicare il domicilio fiscale.

(3) Riportare per le consegne il codice progressivo della scheda C .......... e/o per le vendite dirette D .........., compilate ai sensi del decreto ministeriale 30 settembre 1985; qualora siano state compilate ambedue le schede riportare tutti e due i codici.

(4) Il produttore deve compilare solo il paragrafo *c)* qualora effettui solo «consegne» ad acquirenti; qualora effettui «vendite dirette» deve compilare il paragrafo *d)*; se ha effettuato nel 1983 sia «vendite dirette» che «consegne» dovrà compilare i paragrafi *c)* e *d)*.

ALLEGATO 2

Il sottoscritto .......... in qualità di presidente dell'associazione di produttori denominata ..........
riconosciuta in data .......... dichiara al fine dell'assegnazione del quantitativo di riferimento che:

1) la suddetta associazione è costituita in conformità all'art. 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84;

2) che i produttori aderenti che posseggono i requisiti prescritti all'art. 2 del decreto ministeriale ..........
sono n. .......... di cui n. .......... hanno effettuato nel 1983 consegne di latte di vacca ad acquirenti e n. .......... hanno effettuato nello stesso periodo «vendite dirette»;

3) che il quantitativo totale di latte e/o di prodotti lattiero-caseari consegnati agli acquirenti nel 1983, espressi in equivalente latte è di tonn. ..........;

4) che la quantità di latte e prodotti lattieri venduti direttamente al consumo nel 1983, espressi in equivalente latte è di tonn. ..........

Qualora all'associazione aderiscono produttori che hanno comunicato la loro attività dopo il 1983, dovranno essere indicati separatamente il numero di tali produttori ed i quantitativi di latte consegnati o venduti direttamente, riportando tali indicazioni ai punti 5), 6) e 7),
chiede che le venga assegnato il quantitativo di riferimento per le «consegne» e le «vendite».

*Il presidente*

*Allegati:*

1) riconoscimento dell'associazione;

2) elenco ................ produttori associati suddiviso per provincia e comune.

---

ALLEGATO 2*A*

Elenco dei produttori aderenti all'associazione (riportare per ciascun produttore le informazioni indicate ai paragrafi successivi):

*A)* Dati relativi ai produttori aderenti all'associazione che hanno effettuato «consegne» (ripartiti per provincia e comune).

Provincia ................................ Comune ..........................

1) cognome e nome del titolare per ditta individuale, o denominazione della società e numero della scheda compilata ai sensi del decreto ministeriale 30 settembre 1985;

2) domicilio fiscale: via e numero civico, c.a.p.;

3) partita IVA o in mancanza codice fiscale;

4) ubicazione dell'azienda;

5) quantità di latte consegnato (100 kg).

*B)* Dati relativi ai produttori che hanno effettuato le «vendite dirette». (Procedere analogamente a quanto indicato ai paragrafi 1), 2), 3) e 4) del punto *A)*.

5) quantità di latte e/o prodotti lattieri venduti direttamente per il consumo tonn. ................

*C)* Dati relativi ai produttori aderenti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1983. (Procedere analogamente a quanto indicato ai punti *A)* e *B)*, con i dati relativi agli ultimi dodici mesi di attività).

---

ALLEGATO 3

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli* - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ..........................................................................
domiciliato in (2) ............................................ tel. ........................
per l'azienda agricola ..........................................................................
ubicata in ..........................................................................
con partita IVA ................................ o codice fiscale ....................
dichiara, per l'assegnazione del quantitativo di riferimento di:

*a)* aver compilato la scheda allegata al decreto ministeriale 30 settembre 1985 il cui codice è (3) ........................................;

*b)* di non aver beneficiato dei provvedimenti per l'abbandono della produzione lattiera ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986;

*c)* di aver effettuato nel periodo (4) dal ................................ al .......................................... (5) «consegne» di latte e/o prodotti lattieri ad acquirenti espressi in equivalente latte per kg ................;

*d)* di aver effettuato nel periodo (4) dal ................................ al .................................... (5) «vendite dirette» di latte e/o prodotti lattieri espressi in equivalente latte pari a kg ................,

chiede che gli venga assegnato il quantitativo di riferimento.

Data, ................................

Firma

..............................................

---

(1) Per le società indicare, oltre alle funzioni esercitate da chi sottoscrive la domanda, la denominazione e la ragione sociale dell'impresa agricola; per le ditte individuali il cognome e nome del titolare.

(2) Indicare il domicilio fiscale.

(3) Riportare per le consegne il codice progressivo della scheda C .......... e/o per le vendite dirette D .........., compilate ai sensi del decreto ministeriale 30 settembre 1985; qualora siano state compilate ambedue le schede riportare tutti e due i codici.

(4) Indicare il periodo relativo agli ultimi dodici mesi di attività.

(5) Il produttore deve compilare solo il paragrafo *c)* qualora effettui solo «consegne» ad acquirenti; qualora effettui «vendite dirette» deve compilare il paragrafo *d)*; se ha effettuato sia «vendite dirette» che «consegne», dovrà compilare i paragrafi *c)* e *d)*.

**87A3357**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1987.

**Determinazione della composizione della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, covertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto n. 08/8353 in data 2 febbraio 1983, con il quale sono state emanate, ai sensi del quarto comma dell'art. 118 della legge anzidetta, le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1987, con il quale si è provveduto all'indizione delle elezioni in questione per la giornata del 3 giugno 1987, dalle ore 8 alle ore 20;

Considerato che, in base all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 2 marzo 1987, occorre provvedere a determinare le circoscrizioni elettorali, la composizione della commissione elettorale centrale e la data della sua prima convocazione, nonché la composizione delle singole commissioni elettorali circoscrizionali;

Sentite al riguardo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base dei criteri di funzionalità ed avuto riguardo all'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione ed alla consistenza numerica del personale di ciascun organo, sono istituite le seguenti circoscrizioni elettorali:

Piemonte, Liguria, Lombardia;
Trentino, Friuli;
Veneto, Venezia Giulia;
Emilia-Romagna;
Toscana, Umbria;
Marche, Abruzzi;
Lazio;
Campania;
Puglia;
Calabria, Sicilia;
Sardegna.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale ha sede presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è composta come segue:

Naldi dott. prof. Carlo, dirigente generale, presidente;

Scocchera dott. Francesco, dirigente generale, presidente supplente;

Maccarelli dott. ing. Antonio, dirigente superiore, membro;

Leone dott. Emilio, dirigente superiore, membro;

Paganelli dott. Alfredo, primo dirigente, membro;

Pietrangeli dott. Massimo, vice dirigente coordinatore amministrativo, membro;

Monaco dott. Francesco, vice dirigente coordinatore amministrativo, membro supplente;

Cortese Antinori prof. Alberta, segretario;

Bianchi Bellagamba rag. Gabriella, segretario supplente.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 16 aprile 1987.

Art. 3.

La commissione elettorale della circoscrizione Piemonte, Liguria, Lombardia ha sede presso la manifattura tabacchi di Milano ed è composta come segue:

Guidarelli dott. ing. Adelelmo, dirigente superiore, presidente;

Maria dott. ing. Giuseppe, primo dirigente, presidente supplente;

Tartaglia dott. Mario, membro;

Valentini dott. Livio, membro;

Romualdi Mario, membro;

Foglio Lorenzo, membro;

Palombelli dott. Giuseppe, membro supplente;

Ciaramaglia dott. Pasquale, segretario;

Reitano rag. Giovanni, segretario supplente.

Art. 4.

La commissione elettorale della circoscrizione Trentino, Friuli ha sede presso la manifattura tabacchi di Rovereto ed è composta come segue:

Castellan dott. ing. Lino, dirigente superiore, presidente;

Trotti dott. ing. Augusto, primo dirigente, presidente supplente;

Fusaro dott. ing. Saverio, membro;

Bianchi rag. Ugo, membro;

Fabbri geom. Bruno, membro;

Avanzini p.i. Spartaco, membro;

Lemme p.i. Mario, membro supplente;

Mattuzzi rag. Rino, segretario;

Fabris rag. Mariangela, segretario supplente.

Art. 5.

La commissione elettorale della circoscrizione Veneto, Venezia Giulia ha sede presso la manifattura tabacchi di Venezia ed è composta come segue:

De Conciliis dott. ing. Generoso, primo dirigente, presidente;

D'Angelillo dott. Antonio, primo dirigente, presidente supplente;

Dalla Tor Bruno, membro;

Mastrangelo Maglie Teresa, membro;

Marchi Manuela, membro;

Duse Giorgio, membro;

Polesel Bruno, membro supplente;

Poggi Walter, segretario;

Giammanco Tito, segretario supplente.

Art. 6.

La commissione elettorale della circoscrizione Emilia-Romagna ha sede presso la manifattura tabacchi di Bologna ed è composta come segue:

Plenario dott. ing. Giorgio, dirigente superiore, presidente;

Nardulli dott. ing. Nicola, primo dirigente, presidente supplente;

Iadaresta dott. ing. Alessandro, membro;

Lucchini rag. Alino, membro;

Silvestri Silvio, membro;
Pagnoni Giacomo, membro;
Cortucci Mario, membro supplente;
Mangano dott. Mariano, segretario;
Querzola Armanda, segretario supplente.

Art. 7.

La commissione elettorale della circoscrizione Toscana, Umbria ha sede presso la manifattura tabacchi di Firenze ed è composta come segue:

Ortolani dott. ing. Vinicio, dirigente superiore, presidente;
Spaziante dott. ing. Giuseppe, dirigente superiore, presidente supplente;
Bellini Leandro, membro;
Bernini Giorgio, membro;
Bucci Giuliano, membro;
Vincenti Concetto, membro;
Lotti Lucia, membro supplente;
Fagioli Fiorenzo, segretario;
Mancini Pinferi Franca, segretario supplente.

Art. 8.

La commissione elettorale della circoscrizione Marche, Abruzzi ha sede presso la manifattura tabacchi di Chiaravalle ed è composta come segue:

Marinelli dott. ing. Giorgio, dirigente superiore, presidente;
Scardaone dott. ing. Angelo, primo dirigente, presidente supplente;
Bolli Roberto, membro;
Casoni Lino, membro;
Pacetti Giancarlo, membro;
Santinelli Mario, membro;
Grilli Luigi, membro supplente;
Bugatti Alberto, segretario;
Pierini Serenella, segretario supplente.

Art. 9.

La commissione elettorale della circoscrizione Lazio ha sede presso la manifattura tabacchi di Roma ed è composta come segue:

Zavarella dott. ing. Antonio, primo dirigente, presidente;
Foscarini dott. Umberto, primo dirigente, presidente supplente;
Piagnerelli dott. ing. Italo, membro;
Di Tosto geom. Franco, membro;
Proietti geom. Giulio, membro;
Pennisi rag. Giovanni, membro;
Perinelli rag. Giuseppe, membro supplente;
Pumpo Vittorio, segretario;
Orofino geom. Mario Tommaso, segretario supplente.

Art. 10.

La commissione elettorale della circoscrizione Campania ha sede presso l'ispettorato compartimentale monopoli di Stato di Napoli ed è composta come segue:

Pigliasco dott. Vincenzo, primo dirigente, presidente;
Ciardullo dott. Giuseppe, primo dirigente, presidente supplente;
Romano dott. Francesco Paolo, membro;
Arzillo dott. Vincenzo, membro;
Piesco Giovanni, membro;
Vignale Luigi, membro;
Scermino dott. Salvatore, membro supplente;
Vastolo Sergio, segretario;
Fiorentino Vastolo Maurizia, segretario supplente.

Art. 11.

La commissione elettorale della circoscrizione Puglia ha sede presso la manifattura tabacchi di Bari ed è composta come segue:

Azzara dott. ing. Ciro, primo dirigente, presidente;
Pizzini dott. Remo, dirigente superiore, presidente supplente;
Orlandi dott. ing. Orlando, membro;
Manuppiello p.m. Domenico, membro;
Frassante Scrimieri rag. Carmela, membro;
Castrignanò Antonio, membro;
Cuna rag. Saverio, membro supplente;
De Salvatore rag. Giovanni, segretario;
Rizzo dott. Raffaele, segretario supplente.

Art. 12.

La commissione elettorale della circoscrizione Calabria, Sicilia ha sede presso la manifattura tabacchi di Palermo ed è composta come segue:

Brugnone dott. ing. Vincenzo, primo dirigente, presidente;
Vernuccio dott. Salvatore, primo dirigente, presidente supplente;
Dei Bardi dott. Giovanni, membro;
Ferrante Roberto, membro;
Gelfo Francesco, membro;
Stagno Carmelo, membro;
Lo Duca Matteo, membro supplente;
Viola rag. Domenica, segretario;
Greco Armando, segretario supplente.

Art. 13.

La commissione elettorale della circoscrizione Sardegna ha sede presso la manifattura tabacchi di Cagliari ed è composta come segue:

Giannotta dott. ing. Stefano, primo dirigente, presidente;
Aloisi dott. Enzo, primo dirigente, presidente supplente;
Botti geom. Giuliano, membro;

Carcò dott. Vittorio, membro;

Secci Adriana, membro;

Pibiri rag. Enzo, membro;

Palumbo rag. Maria Vittoria, membro supplente;

Sera rag. Ferdinando, segretario;

Carlini rag. Publio, segretario supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, parte prima.

Roma, addì 15 aprile 1987

*Il Ministro:* VISENTINI

**87A3436**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1987.

**Modalità e coefficienti per la corresponsione, da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensione.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Considerato che il terzo comma dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 538/1986 dispone di fissare le modalità ed i coefficienti per la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensioni;

Ritenuto che le modalità ed i coefficienti di cui sopra devono essere fissati in modo da semplificare e snellire gli adempimenti relativi alla definizione delle pratiche di pensione;

Considerato che la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro delle quote di pensione derivanti dai benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, è regolata, per le casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, dal decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le pensioni ad onere ripartito tra gli enti datori di lavoro e le casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, conferite dopo il 30 giugno 1987, ai fini della corresponsione delle quote del trattamento dovute alle casse, l'ente datore di lavoro è tenuto a versare ventiquattro semestralità posticipate costanti il cui importo è determinato:

*a*) moltiplicando la quota di pensione corrispondente al trattamento annuo lordo conferito per il relativo coefficiente di cui alle tabelle unite al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972;

*b*) moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente fisso 0,05724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.

Art. 2.

1. Per le pensioni di cui all'art. 1 già conferite fino al 30 giugno 1987 e vigenti al 1° gennaio 1988, ai fini della corresponsione della quota del trattamento dovuta alle casse pensioni a partire dal 1° gennaio 1988, l'ente datore di lavoro è tenuto a versare ventiquattro semestralità posticipate costanti il cui importo è determinato:

*a*) moltiplicando la quota di pensione corrispondente al trattamento annuo lordo spettante al 1° gennaio 1988, per il coefficiente di cui alle tabelle unite al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972 relativo all'età del titolare della pensione o dei compartecipi riferita alla stessa data del 1° gennaio 1988;

*b*) moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente fisso 0,05724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.

Art. 3.

1. Gli enti datori di lavoro provvedono al pagamento delle semestralità di cui agli articoli 1 e 2 secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987*
*Registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 241*

**87A3213**

DECRETO 16 aprile 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 aprile 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per la serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premese saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1987*
*Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 296*

**87A3437**

---

DECRETO 16 aprile 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 aprile 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1987*
*Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 295*

**87A3438**

---

DECRETO 16 aprile 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 aprile 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 aprile 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 91,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1987*
*Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 294*

**87A3439**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 19 maggio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Cuneo.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Cuneo;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Cuneo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Cuneo, via Seminario n. 3:

117. Beneficio canonicale arcipretale (noto anche quale canonicato dell'arcipretura).
118. Beneficio canonicale Bruno Di Samone.
119. Beneficio canonicale Bruno Tournafort - penitenzieria (noto anche quale canonicato della penitenzieria).
120. Beneficio canonicale commissione apostolica.
121. Beneficio canonicale dell'arcidiaconia (noto anche quale beneficio canonicale dell'arcidiacono).
122. Beneficio canonicale della chiesa - della Torre (noto anche quale canonicato della chiesa).
123. Beneficio canonicale della prevostura.
124. Beneficio canonicale della teologale (noto anche quale canonicato teologale).
125. Beneficio canonicale Ferro.
126. Beneficio canonicale Gambarana - Musso.
127. Beneficio canonicale Tarrula - Folco (noto anche quale canonicato Tarulla - Folco).

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

**87A3285**

DECRETO 6 aprile 1987.

**Integrazione al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Albano.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Albano;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Albano contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

97. Albano Laziale, beneficio capitolare Opera Pia Monte dei Morti, con sede in 00041 Albano Laziale, piazza Sabatini, 25.
98. Genzano di Roma, beneficio capitolare Opera Pia delle Anime Sante Purganti, con sede in 00045 Genzano di Roma, via Don Minzoni.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

**87A3277**

DECRETO 6 aprile 1987.

**Rettifica al decreto ministeriale 28 luglio 1986 riguardante l'estinzione delle mense vescovili e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di Ampurias e Tempio.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alle mense vescovili, nelle diocesi di Ampurias e Tempio;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Ampurias e Tempio contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, la denominazione del beneficio indicato al numero d'ordine 24 è rettificata come segue:

24. Martis, beneficio parrocchiale di S. Pantaleo, noto anche quale prebenda parrocchiale, con sede in via Garibaldi, 17.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

87A3276

DECRETO 6 aprile 1987.

**Rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ales-Terralba.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1986, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Ales-Terralba;

sono state dichiarate estinte quarantuno chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 ottobre 1986, richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione delle parrocchie ai numeri d'ordine 50 e 51 è la seguente:

50. Terralba, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 09098 Terralba.

51. Terralba, parrocchia di S. Ciriaco, sita in 09098 Terralba;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 37 e la seguente:

37. Terralba, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 09098 Terralba.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

87A3278

DECRETO 6 aprile 1987.

**Rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantanove parrocchie della diocesi di Castellammare di Stabia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantanove parrocchie costituite nella diocesi di Castellammare di Stabia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1986, richiamato in premessa, l'esatta denominazione della parrocchia al numero d'ordine 4 è la seguente:

4. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Maria dell'Arco, sita in 80050 Castellammare di Stabia, via Ponte della Persica.

Roma, addì 6 aprile 1987

*Il Ministro:* SCALFARO

87A3280

# TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

**Testo del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1987), **coordinato con la legge di conversione 27 marzo 1987, n. 120** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1987), **recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle provincie autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonché a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.

3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 ***(a)***, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

---

***(a)*** Il D.L. n. 829/1982 dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto prevede che con le disponibilità del Fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre, alle attività previste nel decreto-legge istitutivo del Fondo [D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547], sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza, provvede anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 [Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982].

Art. 2.

1. *Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:*

a) *determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;*

b) *erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219* ***(a)***, *e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156* ***(b)***, *nonché sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;*

c) *realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;*

d) *determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;*

e) *adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;*

f) *realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.*

1-*bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonché la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi.*

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, *fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise,* di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera *c)* del comma 1, il presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 ***(c)***, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità nella località Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati già disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

---

***(a)*** La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge il decreto-legge 14 marzo 1981, n. 75, concernente ulteriori interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. Nel prosieguo delle presenti note saranno riportati di volta in volta gli articoli richiamati.

***(b)*** La legge n. 156/1983 contiene provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

***(c)*** Si trascrive l'art. 5-*bis* del D.L. n. 309/1986, concernente proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità:

«Art. 5-*bis*. — 1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito delle frana del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986».

### Art. 3.

**1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonché tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonché quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.**

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 ***(b)***, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ***(c)***, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo *un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico.* Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(d)***, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa. *Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

---

***(a)*** La legge n. 730/1986, reca disposizioni in materia di calamità naturali. Se ne riporteranno in prosieguo gli articoli di volta in volta richiamati.

***(b)*** Si riporta il testo dell'art. 5-*ter* del D.L. n. 309/1986, concernente proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità:

«Art. 5-*ter*. — 1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'art. 3, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise».

La legge n. 457/1978 sopracitata concerne norme per l'edilizia residenziale. La lettera *q)* dell'art. 3 prevede che il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E. riservi il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

***(c)*** Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 è riportato in appendice.

***(d)*** La legge n. 64/1986 reca la disciplina organica per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il relativo art. 9 concerne gli incentivi finanziari per le attività produttive.

### Art. 4.

**1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 *(a)*, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 *(b)*. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.**

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 *(c)*, le parole «e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli» sono sostituite dalle seguenti «, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 *(d)* e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise».

4. *Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione.* Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(f)*, e successive modificazioni.

4-*bis*. *Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 — limitatamente ai commi 7 e 11 —, 10, 11 e 12 del presente decreto.*

---

*(a)* La legge n. 165/1982, recante norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari, all'art. 6 dispone le nuove misure della tariffa delle tasse ipotecarie.

*(b)* Il D.P.R. n. 648/1972, concernente riordinamento dei fondi di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, reca una nuova tabella dei tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze.

*(c)* Il testo dell'art. 5, comma 1-*bis*, del D.L. n. 791/1985 è riportato in appendice.

*(d)* Il D.L. n. 480/1985 concerne interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme.

*(e)* Il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice.

*(f)* Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è riportato in appendice.

Art. 5.

1. La lettera *m)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, è sostituita dalla seguente: «*m)* un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 *(b)*, nonché dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzé, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 *(c)*».

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, dopo la parola «assistenza» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro». *Per l'attuazione delle finalità di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (d), è elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento.*

2-*bis* *Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole: «Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno».*

3. *Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 (e).*

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, le parole «per fini di protezione civile» sono sostituite con le seguenti: «con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

5-*bis*. *La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* o), *della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi.*

6. *All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. *La proprietà dei fabbricati e delle* roulottes, *già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali beni*

*vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982 n. 187 (f)».*

7. *Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole: «Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66 (g), ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».*

8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, le parole «i centri operativi regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i comitati regionali della protezione civile e le prefetture».

10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

11. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ***(h)***.

12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonché il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64 ***(i)***, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonché al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.

15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ***(a)***, è sostituito da seguente: «Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo ***(a)***;».

15-*bis*. *L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), è disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessità connesse ad eventi sismici, nonché in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987 n. 64 (l), per il personale di cui al presente comma, è fissato al 30 aprile 1987 All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)» e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».*

15-*ter*. *Alla lettera* g) *dell'articolo 1 comma 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a), le parole. «previste nel piano di recupero della città» sono sostituite dalle seguenti: «da realizzare nel centro storico della città».*

---

***(a)*** Il testo degli articoli della legge n. 730/1986, ai quali il presente articolo fa rinvio ovvero dallo stesso modificati, è riportato in appendice.

***(b)*** Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 171/1973 (Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia) prevede che: «La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale».

***(c)*** Il comma 2 dell'art. 8 del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania), stabilisce che «Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo [prelevate

dal Fondo per la protezione civile mediante provvedimento del Ministro per la protezione civile], affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro».

*(d)* Il testo dell'art. 65 della legge n. 153/1969 è riportato in appendice.

*(e)* L'art. 3 della legge n. 219/1981 istituisce il Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Per il testo dell'art. 32 della medesima legge si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 4.

*(f)* Si trascrive il quinto comma dell'art. 2 del D.L. n. 57/1982, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata: «I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamità naturali».

*(g)* Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 66/1981 e riportato in appendice.

*(h)* Il D.L. n. 776/1980 concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. L'art. 4, comma 5, dispone: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia».

*(i)* In appendice è riportato il testo dell'art. 19 della legge n. 64/1981 riguardante il personale contrattista.

*(l)* Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987, riguardante la proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti, proroga al 28 febbraio 1987 il termine di sessanta giorni indicato nel comma 1 dell'art. 12 della legge n. 730/1986 [si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* al presente articolo].

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 *(a)*, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 *(b)*, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 *(c)*, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 *(c)*, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(d)*, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. *La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 742 (a), è integrata nel senso che, nelle comunità montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunità montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza.*

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 *(e)*.

7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.

8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, *al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce «Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli» e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate».*

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubrifagio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per

tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 *(f)*, e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 *(e)*, e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(g)*, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(h)*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981 *(e)*.

11-*bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma.*

12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 *(i)*, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.

Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

*(Il comma 13 è stato soppresso dalla legge di conversione).*

14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 *(l)*, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987.

14-*bis. È soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734* ***(m)***. *I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

14-*ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64* ***(n)***, *è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge.*

14-*quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64* ***(n)***, *è data priorità assoluta agli inteventi relativi ai comuni di cui al comma 14-*ter.

14-*quinquies. Per gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219* ***(o)***, *dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187* ***(p)***, *e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828* ***(q)***, *e dall'articolo 3, comma 3-*bis, *del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211* ***(r)***, *l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696* ***(s)***, *ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili.*

14-*sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1° dicembre 1986, n. 879* ***(t)***.

---

*(a)* Il D.L. n. 309/1986, concernente proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, all'art. 1, comma 4, ha prorogato dal 30 giugno 1986 al 30 settembre 1986 il termine, già più volte prorogato, per l'assistenza a nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito la cessazione dell'efficacia, al 31 agosto 1986, delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, relativo al collocamento in aspettativa di amministratori comunali e presidenti di comunità montane nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata, prevedendo nel contempo che a partire dal 1° settembre 1986, nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 fosse autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987.

*(b)* Il D.L. n. 159/1984, concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

*(c)* Il testo degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 480/1985 è riportato in appendice.

*(d)* Il D.P.R. n. 1124/1965, concerne il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si trascrive il terzo comma dell'art. 85:

«Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3 e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita».

*(e)* Per il titolo della legge n. 219/1981 si veda la nota *(a)* all'art. 2.

*(f)* Il quarto comma dell'art. 1 del D.L. n. 129/1982 (Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982) prevede che: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati».

*(g)* Il comma 14 dell'art. 3 della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamità naturali) così dispone: «Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989».

*(h)* La legge n. 910/1986 (Legge finanziaria del 1987) all'art. 6, comma 5, dispone: «Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16. comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliadi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».

*(i)* Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 829/1982, come integrato dal presente articolo, è riportato in appendice.

*(l)* Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987, ha differito al 31 gennaio 1987 il termine fissato al 31 dicembre 1986 per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 309/1986, stabilendo inoltre la proroga al 1° febbraio 1987 del termine fissato al 1° gennaio 1987 dal medesimo comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 309/1986 a decorrere dal quale si debbano applicare le disposizioni dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. [L'art. 84, ultimo comma, della legge n. 219/1981 prevede la cessazione di tutti i compiti e i poteri conferiti ai commissari di Governo alla data del 31 dicembre 1982, (prorogata da ultimo dal presente articolo), stabilendo nel contempo che le eventuali operazioni in corso fossero ultimate da un funzionario nominato dal CIPE].

*(m)* L'art. 14 del D.L. n. 552/1972, concernente ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, istituisce una commissione tecnica speciale, presieduta dal presidente della giunta regionale delle Marche, incaricata di esprimere il proprio parere sui piani particolareggiati per la realizzazione di interventi per il centro storico di Ancona e sulle richieste di licenze edilizie.

*(n)* In appendice è riportato il testo dei primi sei commi dell'art. 1 della legge n. 64/1986.

*(o)* Il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 2] è riportato in appendice.

*(p)* Il primo comma dell'art. 15 del D.L. n. 57/1982 [per il titolo si veda la nota *(f)* all'art. 5], così dispone: «Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64, legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate».

*(q)* Si trascrive il primo comma dell'art. 20, della legge n. 828/1982, concernente provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche: «Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979».

*(r)* Il D.L. n. 114/1985 riguarda provvedimenti per la popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali. Se ne trascrive l'art. 3, comma 3-*bis*: «Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187».

*(s)* Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979 è riportato in appendice.

*(t)* L'art. 29, comma 2, della legge n. 879/1986 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), dispone: «Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonché, per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988».

## Art. 7.

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 *(a)*, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 *(b)*.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione

staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981. n. 219 *(c)*. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 *(d)*, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il *30 giugno 1987* Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento.

7 Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliadi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

*(Il comma 10 è stato soppresso dalla legge di conversione).*

---

*(a)* L'art. 25 della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) stabilisce che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

*(b)* In appendice è riportato il testo del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1036/1972.

*(c)* Il primo comma dell'art. 60 della legge n. 219/1981 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 2], prevede che: «Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

*(d)* Per il testo del comma 2 dell'art. 8 del D.L n. 159/1984 si veda la nota *(c)* all'art. 5.

### Art. 8.

1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere *o), p), t), u), ai), al), am), an), ao) ar) as)* e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 *(b)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge *(a)*, a pena di decadenza, entro il *30 giugno 1987*

2-*bis. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1 a lire 50 miliardi.*

2-*ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (a), e successive modificazioni ed integrazioni può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.*

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32 *(a)*, in quelli dichiarati disastrati con decreti

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983 *(c)*, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il *30 giugno 1987*, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.

5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*, provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*.

6. Per le attività di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 *(d)*.

7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuerà all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 *(a)*.

*7-bis. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.*

*7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.*

*7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.*

*7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.*

8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 *(a)*.

---

*(a)* Per il testo degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 4. Per il contenuto dell'art. 3 della medesima legge si veda la nota *(e)* all'art. 5.

*(b)* Il testo del punto 6 della delibera del CIPE del 16 luglio 1986 è riportato in appendice.

*(c)* I DD.P.C.M. 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983 recano un elenco di comuni considerati disastrati dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981.

*(d)* Il D.L. n. 57/1982 concerne la disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata. Se ne riporta l'art. 9, comma 2:

«Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti».

Art. 9.

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 933 *(a)*.

2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione.

---

*(a)* Il testo dell'art. 2 della legge n. 933/1977 è riportato in appendice.

Art. 10.

1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(a)*, è elevato a lire 3.370 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. La Cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, è

autorizzata, *su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta,* a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane, colpiti per un importo globale di lire 1.000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta.

4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.

5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore *ai 100 milioni di lire. Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987.*

6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6-*bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione* **(b)**.

7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.

---

**(a)** Si trascrive l'art. 6, comma 5, della legge n. 910/1987 (Legge finanziaria 1987):

«Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».

**(b)** Si trascrive l'art. 34 del codice della navigazione:

«Art. 34 *(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).* — Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale».

Art. 11.

1. Salvi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 **(a)**, a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, è autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime è elevato sino a lire 1 miliardo.

3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonché quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 10 comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 **(b)** ».

---

**(a)** La legge n. 366/1974 concerne provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti. Se ne trascrive l'art. 1, commi 1 e 2:

«Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonché per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi.

La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione di un piano organico pliuriennale di investimenti portuali, il quale sarà presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovrà anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti».

**(b)** La legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) all'art. 15, comma 1, così dispone:

«È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla

valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati da lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori».

Art. 12.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198 *(a)*, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 *(b)*, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 *(a)*. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonché alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.

4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 *(c)*, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.320 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 *(c)*, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura.

*5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata al Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile.*

*5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio».*

*5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

*(a)* Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 è riportato in appendice.

*(b)* La legge n. 590/1981, recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale, al primo comma dell'art. 1 dispone che: «Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi».

*(c)* Il testo del terzo comma dell'art. 1 e dell'art. 6 della legge n. 826/1980 è riportato in appendice.

Art. 13.

1. *All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dal comma 15-bis dell'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 (a), il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali», e, quanto a lire 96 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».*

2. *All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12, commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di*

*previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente le proiezioni degli accantonamenti «Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli» e «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

*(a)* Il D.L n. 623/1983 concerne: «Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980».

Il comma 1 dell'art. 5 prevede la contrazione di prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce «Difesa del suolo».

### Art. 13-*bis*.

1. *Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464* (**a**) *esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64* (**b**) *ferme restando le rimanenti loro competenze.*

2. *Ai membri di tali commissioni, ancorché pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.*

3. *Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80* (**c**).

4. *Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.*

5. *Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80* (**c**).

6. *Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente:*

*«Art. 4-bis. — 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21* (**d**), *e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178* (**e**), *il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.*

2. *Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178* (**e**). *Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.*

3. *Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80* (**c**).

4. *All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981 n. 219* (**f**). *Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981 n. 64* (**e**), *il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni* (**e**), *e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.*

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.*

6. *Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80* (**c**)».

7. *Fermo quanto previsto dall'articolo 18 dela legge 7 marzo 1981, n. 64* (**b**), *i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219* (**f**), *con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64* (**b**), *e successive modificazioni e integrazioni.*

8. *È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536* (**g**).

9. *Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981,*

*n. 64 (**e**), e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (**h**).*

10. *Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (**i**), le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.*

11. *I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.*

12. *Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (**e**), sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.*

13. *Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.*

14. *Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (**h**), in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.*

15. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

16. *Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (**e**), il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (**b**), e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accedita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo.*

---

(*a*) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 299/1978 è riportato in appendice.

(*b*) Il testo degli articoli della legge n. 64/1981, ai quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(*c*) Il testo degli articoli del D.L. n. 19/1984, ai quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(*d*) Il testo dell'art. 26 della legge n. 21/1970 è riportato in appendice.

(*e*) Il testo degli articoli della legge n. 178/1976, ai quali il presente articolo fa rinvio, e dell'art. 8 della legge n. 64/1981 è riportato in appendice.

(*f*) Il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice.

(*g*) Il testo dell'art. 17 del D.L. n. 397/1981 è riportato in appendice.

(*h*) Il testo dell'art. 6 della legge n. 910/1986 è riportato in appendice.

(*i*) Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 79/1968 è riportato in appendice.

## Art. 13-*ter*.

1. *L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (**a**), è aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1987 da destinare ad interventi di ricostruzione e risanamento, con particolare riferimento al rione Valle.*

---

(*a*) Si riporta l'art. 3, comma 15, della legge n. 730/1986, recante disposizioni in materia di calamità naturali: «È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino».

## Art. 13-*quater*.

1. *All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (**a**), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*«5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.*

5-*quater*. *Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987».*

2. *Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899* ***(a)***, *le parole: «ai precedenti articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al precedente articolo 1».*

3. *Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti i seguenti articoli:*

*«Art. 4-bis. — 1 Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472* ***(b)***.

2. *Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante dal decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.*

Art. 4-*ter*. — *1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472* ***(b)***, *dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:*

*"g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 1987"».*

4. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472* ***(b)***, *le parole: "divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla effettiva eseguibilità dei provvedimenti di rilascio.*

5. *Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 472* ***(b)***, *e dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899* ***(b)***, *il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilità non precaria di altro alloggio. La decadenza sarà dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvederà, su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorità di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25* ***(c)***.

---

*(a)* Il testo dell'art. 3 del D.L n. 708/1986, come integrato dal presente articolo, è riportato in appendice.

*(b)* Il testo del comma 5-*ter* dell'art. 2 del D.L. n. 791/1985 è riportato in appendice.

*(c)* Il testo del comma 6 del D.L n. 629/1979 è riportato in appendice.

Art. 13-*quinquies*. — *1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899* ***(a)***, *è prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata».*

---

*(a)* Si trascrive l'art. 1 del decreto-legge n. 708/1986, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative:

«Art. 1. — 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale».

La deliberazione del CIPE del 30 maggio 1985 reca un ampio elenco di comuni, da considerare destinatari delle normative allora vigenti in materia di provvidenze per le aree ad alta tensione abitativa.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

*N.B.* — I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione dispongono quanto appresso:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulle base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

*(a)* Il D.L. n. 760/1986, non convertito in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (si veda il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1987) recava lo stesso titolo del presente decreto.

APPENDICE

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:*

Si trascrive l'art. 1 della legge n. 1/1978, concernente accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali:

«Art. 1 *(Dichiarazione d'urgenza)*. — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:*

Il D.L. n. 791/1985 reca provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici nonché di calamità naturali. Si trascrive il comma 1-*bis* dell'art. 5, come modificato dall'art. 4 del presente decreto:

1-*bis*. Al punto 27 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, *dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise"*.

Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunti le seguenti: "nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni"».

D.P.R. n. 633/1972 concerne istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La parte II della tabella *A* elenca i beni e i servizi soggetti all'aliquota del 2%. Il n. 27 e il n. 40 sono ora così formulati:

«27) beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise»;

«40) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è successive modificazioni, nonché del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni».

*Con riferimento alla nota (e) all'art. 4:*

Si trascrive l'art. 32 della legge n. 219/1981, già citata [si veda la nota *(a)* all'art. 2 del presente decreto]:

Art. 32 *(Aree da destinare agli impianti industriali)*. — Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative sarannno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

Si ritiene utile trascrivere anche l'art. 21 della medesima legge come modificato dall'art. 2-*ter* del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, e dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, richiamato nell'articolo soprariportato:

«Art. 21 *(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)*. — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

*Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.*

*La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.*

*Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.*

*È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'art. 3.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) *50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;*

b) *restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.*

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4».

*Con riferimento alla nota (f) all'art. 4:*

Il D.P.R. n. 633/1972, istitutivo dell'I.V.A., all'art. 26 così dispone:

«Art. 26 *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).* — Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:*

Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamità naturali), ai quali l'art. 5 del presente decreto fa rinvio ovvero dallo stesso modificati:

«Art. 1. — 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:

*a)* un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;

*b)* un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunzianta sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;

*c)* un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;

*d)* un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversità atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonché un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;

*e)* un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;

*f)* un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;

*g)* un contributo speciale di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti *da realizzare nel centro storico della città;*

*h)* un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamità verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;

*i)* un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;

*l)* un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attività produttive danneggiate dalle calamità naturali;

*m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;*

*n)* un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;

*o)* un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone [si veda anche il comma 5-*bis* dell'art. 5 del presente decreto];

*p)* un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali».

«Art. 3, comma 1. — Per il completamento degli interventi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonché per gli interventi necessari

alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Disposizioni in materia di calamità naturali" e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando la relativa quota dell'accantonamento "Interventi per calamità naturali"».

«Art. 3, comma 5. — Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all'art. 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987. I progetti relativi ai lavori sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione"».

«Art. 3, comma 22. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

«Art. 5, comma 1. — Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980».

«Art. 6, commi 3 e 4. — Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attività connesse al ripristino del patrimonio edilizio e degli impianti danneggiati dal terremoto del 1980 è concesso al comune di Salerno un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10 miliardi.

L'onere relativo all'attuazione del comma 3 è posto a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

«Art. 6, comma 10. — *Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno* è assegnato alla medesima Università un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si applicano le procedure di cui all'art. 48 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219».

«Art. 8, comma 1. — La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche».

«Art. 9, comma 1. — In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982».

«Art. 9, comma 4. — Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, è a carico del fondo per la protezione civile».

«Art. 10. — 1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle roulottes acquistate *con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.*

1-*bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.*

2. I beni di cui al comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 57 ivi citato restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo per la protezione civile.

4. *Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati* gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a dotare *i comitati regionali della protezione civile e le prefetture* dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attività di protezione civile, avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988, è posto a carico del fondo di protezione civile.

6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.

8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.

9. L'art. 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'ar. 783 del codice civile.

11. In deroga alle vigenti disposizioni l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto deel Ministro dell'interno.

12. La disposizione di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture».

«Art. 11, comma 1. — In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR), *oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».

«Art. 12. — 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge [prorogato al 28 febbraio 1987 dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 1/1987], nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987».

«Art. 15, comma 2. — *Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'art. 3, commi 1, 5 e 22, all'art. 6, commi 4 e 10, all'art. 9, commi 1 e 4, all'art. 10, comma 4 e all'art. 12, comma 5, secondo periodo;* quanto a lire 1.042.000 milioni, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229.000 milioni per l'anno 1986, di lire 244.000 milioni per l'anno 1987, di lire 229.000 milioni per l'anno 1988, di lire 188.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 152.000 milioni per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento "Interventi per calamità naturali" e sia, quanto a lire 85.000 milioni per l'anno 1986, l'accantonamento "Difesa del suolo"».

*Con riferimento alla nota (d) all'art. 5:*

Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 65 della legge n. 153/1969, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale:

«Art. 65. — Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate, negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica».

*Con riferimento alla nota (g) all'art. 5:*

Il D.P.R. n. 66/1981 concerne il regolamento della legge n. 996/1970, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità protezione civile. L'art. 9 dispone:

«Art. 9 *(Comitati regionali: competenze)*. — I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica:

1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni;

2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamità naturale o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni;

3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità ed i mezzi.

I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione».

*Con riferimento alla nota (i) all'art. 5:*

La legge n. 64/1981 concerne ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. Se ne trascrive l'art. 19:

«Art. 19. — Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

Il personale assunto a sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorché non inquadrato nella carriera direttiva.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 6:*

Il D.L. n. 480/1985 concerne interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985, in Val di Fiemme. Il testo dei relativi articoli 1 e 3 è il seguente:

«Art. 1. — Per far fronte alle necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, è assegnato, nell'anno 1985, alla provincia autonoma di Trento un contributo speciale di lire 30 miliardi per provvedere, anche a mezzo di delega al comune di Tesero, a tutti gli interventi di propria competenza».

«Art. 3. — 1. E riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immmediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sotttoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente, a far tempo dal 1986, dalla provincia autonoma di Trento, la quale vi provvederà con i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto nonché con le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti».

*Con riferimento alla nota (i) all'art. 6:*

Il D.L. n. 829/1982 concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali. Si trascrive il testo del relativo art. 3, come integrato dall'art. 6, comma 12, del presente decreto:

«Art. 3. — Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità, delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado.

*Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.*

*Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».*

*Con riferimento alla nota (n) all'art. 6:*

La legge n. 64/1986 riguarda la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Si trascrive il testo dei primi sei commi del relativo art. 1:

«1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi: ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti

dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali».

*Con riferimento alla nota (o) all'art. 6:*

L'art. 64 della legge n. 219/81 dispone:

«Art. 64 *(Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL)*. — Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'art. 2, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione da parte di cooperative economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128».

*Con riferimento alla nota (s) all'art. 6:*

Si trascrive l'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979, concernente approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70:

«Art. 17 *(Fasi della spesa ed assunzione di impegni)*. — La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Le spese sono impegnate dagli organi di amministrazione secondo le competenze stabilite dalla legge, dal regolamento esecutivo, dallo statuto, ovvero, in mancanza, dal consiglio di amministrazione in base ad apposita deliberazione.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute dall'ente a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate quando prescritto, dall'amministrazione di vigilanza, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

Fanno eccezione quelli relativi:

1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'ente ne riconosca la necessità o la convenienza.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio.

Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:*

Il D.P.R. n. 1036/1972 concerne norme per la riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Si riporta il primo comma del relativo art. 10:

«Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari è istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n.43, 20 novembre 1955, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:*

La delibera del CIPE del 16 luglio 1986, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste per le attività produttive localizzate nei territori meridionali dalla legge n. 64 del 1986 reca, al punto 6, l'elenco dei settori e comparti produttivi per i quali è aumentato il contributo in conto capitale, che sono:

*a)* rigenerazione olii minerali usati (140.2);

*b)* produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati (246);

*c)* produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale solo quando viene impiegato un processo biotecnologico (251.7);

d) produzione di prodotti farmaceutici (257);

*e)* produzione di sapone e detergenti sintetici nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria (258);

*f)* seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli (313);

*g)* costruzione ed installazione di caldaie e serbatoi limitatamente alla sola attività di costruzione (315);

*h)* costruzione di utensili ed articoli finiti in metallo (escluso il materiale elettrico (316);

*i)* industria della costruzione e dell'installazione di macchine e di materiale meccanico limitatamente alla sola attività di costruzione (32);

*l)* industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di macchine e di impianti per l'elaborazione dei dati limitatamente alla sola attività di costruzione;

*m)* costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico (342);

*n)* costruzione di apparecchiature elettromedicali (344.3) compresa la produzione di strumentazione biomedicale;

*o)* costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali (345,3);

*p)* costruzione di componenti elettronici (345,4), compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettrottici;

*q)* costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e costruzione dei relativi motori (351);

*r)* costruzione di carrozzerie e rimorchi (352);

*s)* costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi (353);

*t)* produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT);

*u)* costruzione e riparazione di aeronavi (364), comprese altre produzioni aerospaziali;

*v)* costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati (365);

*w)* industria della costruzione di strumenti e di apparecchi di precisione, medico chirurgici, ottici ed affini, orologeria (37);

*x)* industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (escluse macellerie e salumerie) (412);

*y)* industria dei prodotti amidacei (418);

*z)* produzione di estratti alimentari e prodotti affini (423.2);

*aa)* industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre;

*ab)* preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla lavorazione dei filati, cucirini di seta e misti, alla filatura con il sistema schappe di fibre tessili chimiche in fiocco, alla torcitura di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche), alla testurizzazione di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.1);

*ac)* tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla tessitura delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche, inclusi monofili, lamette e simili) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.2);

*ad)* trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa (472);

*ae)* editoria, solo nel caso vengano utilizzati metodi elettronici (474);

*af)* produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose (491);

*ag)* costruzione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi (494);

*ah)* estrazione di petrolio e di gas naturale da rifiuti solidi urbani e industriali e da biomassa (non da classificazione ISTAT);

*ai)* riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);

*al)* impianti per la produzione di software per il mercato;

*am)* robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);

*an)* produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);

*ao)* prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT);

*ap)* prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici (non da classificazione ISTAT);

*aq)* additivi altottanici per benzine senza piombo (non da classificazione ISTAT);

*ar)* intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT);

*as)* attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT);

*at)* impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT).

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:*

La legge n. 933/1977 concerne ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra. Se ne riporta l'art. 2:

«Art. 2. — È autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:

*a)* reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;

*b)* corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

*c)* corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti già approvati in linea tecnica;

*d)* corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso di opera;

*e)* corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:*

Si trascrive l'art. 9 della legge n. 198/1985, concernente interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590:

«Art. 9. — Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 12:*

La legge n. 826/1980 concerne modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità. Se ne riportano l'art. 1, terzo comma, e l'art. 6:

«Art. 1, terzo comma. — Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni».

«Art. 6. — Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 13-bis:*

Il D.L. n. 299/1978 reca ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. L'art. 2 dispone:

«Art. 2. — Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficio sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.

La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 13-bis:*

Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli della legge n. 64/1981, concernente ulteriori finanziamenti per la ricostruzione del Belice, ai quali l'art. 13-*bis* del presente decreto fa rinvio, ad esclusione dell'art. 5 (del quale non si è ritenuto necessario trascriverne il testo), dell'art. 8, per il quale si veda in questa stessa appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 13-*bis*, e dell'art. 15, sostitutivo dell'art. 14 del D.L n. 79/1968 [si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(i)* allo stesso art. 13-*bis*]:

«Art. 6. — L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 15 milioni.

Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'art. 4-*ter* del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione».

«Art. 7. — Il decreto di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è emanato dal Ministro dei lavori pubblici semestralmente a decorrere dal 1° gennaio 1981».

«Art. 12. — Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

*a)* per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;

*b)* quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;

*c)* per la demolizione del fabbricato da ricostruire;

*d)* per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.

Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178».

«Art. 18. — La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato».

«Art. 31. — Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.

Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, sempreché, il comma stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui i proprietari, già ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.

Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.

I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.

I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari».

«Art. 32. — Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente art. 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonché i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie».

«Art. 33. — Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.

Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.

La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6 per cento del costo predetto.

Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.

Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 13-bis:*

Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 2 e 6 del D.L. n. 19/1984 e dei commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 3 del medesimo decreto:

«Art. 2 (*Contributi per la ricostruzione e la riparazione*). — 1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso art. 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

*a)* al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

*b)* all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

*c)* all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interresse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma.

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

9-*bis*. Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981».

«Art. 3, commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*. — 3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

4. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'art. 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.

4-*bis*. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'art. 2 con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

4-*ter*. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 2».

«Art. 6 (*Maggiorazione dei contributi*). — I contributi di cui al precedente art. 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

*a)* del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

*b)* del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

*c)* del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

*d)* del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

*e)* del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'art. 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano».

*Con riferimento alla nota (d) all'art. 13-bis:*

La legge n. 21/1970 reca modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze per le zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968. Se ne trascrive l'art. 26:

«Art. 26. — È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 11 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968».

*Con riferimento alla nota (e) all'art. 13-bis:*

Si trascrive il testo degli articoli della legge n. 178/1976, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice, ai quali l'articolo 13-*bis* del presente decreto fa rinvio:

Art. 4. — Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La spesa sarà quella determinata in applicazione del terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla commissione di cui all'art. 5 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'art. 3 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione di contributi da essa previsti».

«Art. 6. — L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'art. 12.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'art. 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente art. 4, è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'art. 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti.

Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione».

«Art. 11. — In deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente, ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'art. 13 della presente legge».

«Art. 12. — Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 5, provvede, sentita una commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la commissione di cui al primo comma, puo, disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice».

«Art. 18. — Nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistamazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari».

Si trascrive inoltre l'art. 8 della legge n. 64/1981 [per il titolo si vede in questa appendice il riferimento alla nota ***(b)*** all'art. 13-*bis*], integrativo delle norme contenute nell'art. 6 della legge n. 178/1976 soprariportato:

«Art. 8. — L'anticipazione prevista dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50 per cento ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464».

*Con riferimento alla nota (f) all'art. 13-bis:*

Si trascrive il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 219/1981 [per il titolo si veda la nota ***(a)*** all'art. 2 del presente decreto]:

«Art. 15 (*Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione*). — L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

*a*) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

*b*) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

*c*) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo».

«Art. 16 — L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante

esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati all'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

*a*) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;
*b*) i criteri per la definizione del compenso;
*c*) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 23 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;
*d*) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;
*e*) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;
*f*) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;
*g*) le ipotesi di risoluzione della convenzione;
*h*) i casi in cui, su intesa delle parti possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;
*i*) l'inserimento di una clausola compromissoria;
*l*) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania».

*Con riferimento alla nota (g) all'art. 13-bis:*

Il D.L. n. 397/1981 concerne interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Il testo dell'art. 17 era il seguente:

«Art. 17. — Il termine potrà essere prorogato dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, su richiesta degli interessati da presentarsi prima della scadenza.

La revoca può essere disposta dall'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, su motivato parere della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, in caso di grave inadempimento all'obbligo di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato. La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione.

Nel caso di lavori iniziati entro il termine prorogato, il contributo verra nuovamente determinato in base al costo di costruzione vigente al tempo dell'inizio, e la anticipazione già corrisposta sarà conteggiata ai fini della nuova anticipazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte di esso non utilizzata».

*Con riferimento alla nota (h) all'art. 13-bis:*

Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987):

«Art. 6. — 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'art. 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.

3. Ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

4. Ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, lettera *d*), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto art. 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989».

*Con riferimento alla nota (i) all'art. 13-bis:*

Il D.L. n. 79/1968 concerne ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. L'art. 14, quale risulta modificato dall'art. 15 della legge n. 64 del 1981, dispone:

«Art. 14. — Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza dell'applicazione del precedente art. 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 13-quater:*

Il D.L. n. 708/1986 riguarda misura urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative. Il testo degli articoli 3 e 4 è il seguente:

«Art. 3 [come integrato dall'art. 13-*quater* del presente decreto]. — 1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'art. 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo *provvisoriamente esecutivo* o da altro titolo esecutivo.

2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione *sostitutiva di atto di notorietà* da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

3. Il locatore che nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.

5-*bis*. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosità.

*5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.*

*5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987».*

«Art. 4 [come modificato dall'art. 13-*quater* del presente decreto]. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'art. 1.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonché *al precedente art. 1* non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 13-quater:*

Il testo del comma 5-*ter* del D.L. n. 791/1985 (Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici nonché di calamità naturali), come integrato dall'art. 1-*quater* del D.L. n. 309/1986 e dall'art. 4-*ter* del D.L. n. 708/1986 (aggiunto dall'art. 13-*quater* del presente decreto), è il seguente:

«5-*ter*. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi [si veda il comma 4 dell'art. 13-*quater* del presente decreto], anche ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

*a)* dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

*b)* dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

*c)* dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

*d)* dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

*e)* dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

*f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986;*

*g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987».*

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 13-quater:*

Il D.L. n. 629/1979, concerne dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia. Se ne trascrive l'art. 6:

«Art. 6. — L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93. Chi non adempie le obbligazioni previste nell'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso. Il pretore, su ricorso del locatore, previa comparizione delle parti, accertata la decadenza del beneficio, fissa per l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni successivi».

Il D.L. n. 21/1979, citato nell'articolo soprariportato, riguarda dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione. I relativi articoli 3 e 4 dispongono:

«Art. 3. — La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dall'avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo speciale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4. — Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della stessa legge».

**87A3180**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione**

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie riunite biciclette in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 13 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie riunite biciclette in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), è prolungata fino al 12 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° luglio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nella provincia di Roma, è prolungata fino al 29 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 agosto 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile abbigliamento nella provincia di Frosinone, è prolungata fino al 28 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 10 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 9 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata dal 14 settembre 1986 al 12 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata dal 13 marzo 1987 al 10 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Genwire di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 10 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Genwire di Torino, è prolungata fino al 9 dicembre 1986.

**87A3025**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «La Normanna» di previdenza e sicurtà, in Palermo**

Con decreto ministeriale 19 marzo 1987 l'avv. G. Battista Cannizzaro è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccoso «La Normanna» di previdenza e sicurtà, con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Barbiera.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

**87A3217**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di scienze economiche e bancarie:*
diritto pubblico dell'economia.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
chimica biologica;
biofisica;
microbiologia;
anestesiologia e rianimazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**87A3363**

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

*(1ª pubblicazione)* Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa al titolo di debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 mod. 241 debito pubblico. — Data: 16 giugno 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Monte Francesco, nato a Forio il 1° agosto 1943. — Titoli del debito pubblico: al portatore 9. — Capitale: L. 425.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**87A2868**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 73

**Corso dei cambi del 15 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1290 — | 1290 — | 1290,10 | 1290 — | 1290 — | 1290,05 | 1290,10 | 1290 — | 1290 — | 1290 — |
| Marco germanico | 713,20 | 713,20 | 713,40 | 713,20 | 713,20 | 713,15 | 713,10 | 713,20 | 713,20 | 713,20 |
| Franco francese | 214,35 | 214,35 | 214,40 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 |
| Fiorino olandese | 632,34 | 632,34 | 632,30 | 632,34 | 632,34 | 632,34 | 632,35 | 632,34 | 632,34 | 632,35 |
| Franco belga | 34,449 | 34,449 | 34,45 | 34,449 | 34,449 | 34,45 | 34,451 | 34,449 | 34,449 | 34,45 |
| Lira sterlina | 2102,500 | 2102,500 | 2101,75 | 2102,500 | 2102,500 | 2102,25 | 2102 — | 2102,500 | 2102,500 | 2102,50 |
| Lira irlandese | 1905,85 | 1905,85 | 1905 — | 1905,85 | 1905,85 | 1905,42 | 1905 — | 1905,85 | 1905,85 | — |
| Corona danese | 189,200 | 189,200 | 189,50 | 189,200 | 189,200 | 189,20 | 189,20 | 189,200 | 189,200 | 189,20 |
| Dracma | 9,694 | 9,694 | 9,70 | 9,694 | — | — | 9,694 | 9,694 | 9,694 | — |
| E.C.U. | 1481,75 | 1481,75 | 1482,50 | 1481,75 | 1481,75 | 1481,72 | 1481,70 | 1481,75 | 1481,75 | 1481,75 |
| Dollaro canadese | 980,900 | 980,900 | 978 — | 980,900 | 980,900 | 981 — | 981,100 | 980,900 | 980,900 | 980,90 |
| Yen giapponese | 9,088 | 9,088 | 9,10 | 9,088 | 9,088 | 9,08 | 9,087 | 9,088 | 9,088 | 9,08 |
| Franco svizzero | 865,100 | 865,100 | 865,75 | 865,100 | 865,100 | 864,95 | 864,80 | 865,100 | 865,100 | 865,10 |
| Scellino austriaco | 101,49 | 101,49 | 101,48 | 101,49 | 101,49 | 101,48 | 101,48 | 101,49 | 101,49 | 101,50 |
| Corona norvegese | 190,58 | 190,58 | 190,50 | 190,58 | 190,58 | 190,84 | 191,10 | 190,58 | 190,58 | 190,58 |
| Corona svedese | 204,98 | 204,98 | 204,75 | 204,98 | 204,98 | 204,96 | 204,96 | 204,98 | 204,98 | 204,98 |
| FIM | 293,05 | 293,05 | 292,75 | 293,05 | 293,05 | 292,95 | 292,85 | 293,05 | 293,05 | — |
| Escudo portoghese | 9,21 | 9,21 | 9,22 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,22 | 9,21 | 9,21 | 9,20 |
| Peseta spagnola | 10,169 | 10,169 | 10,17 | 10,169 | 10,169 | 10,16 | 10,166 | 10,169 | 10,169 | 10,16 |
| Dollaro australiano | 938,700 | 938,700 | 937 — | 938,700 | 938,700 | 938,35 | 938 — | 938,700 | 938,700 | 938,70 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 15 aprile 1987**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1290,050 |
| Marco germanico | 713,150 |
| Franco francese | 214,350 |
| Fiorino olandese | 632,345 |
| Franco belga | 34,450 |
| Lira sterlina | 2102,250 |
| Lira irlandese | 1905,425 |
| Corona danese | 189,200 |
| Dracma | 9,694 |
| E.C.U. | 1481,720 |
| Dollaro canadese | 981 — |
| Yen giapponese | 9,087 |
| Franco svizzero | 864,950 |
| Scellino austriaco | 101,485 |
| Corona norvegese | 190,840 |
| Corona svedese | 204,970 |
| FIM | 292,950 |
| Escudo portoghese | 9,215 |
| Peseta spagnola | 10,167 |
| Dollaro australiano | 938,350 |

## Media dei titoli del 15 aprile 1987

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 94,550 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87 . . . . . . . . | 99,500 |
| » 9% » » 1975-90 . . . . . . . . | 102 — |
| » 9% » » 1976-91 . . . . . . . . | 100,500 |
| » 10% » » 1977-92 . . . . . . . . | 102,750 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) . . . . . . . . . . . . . | 105,400 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . | 94,250 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 . . . . | 92,750 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 . . . . | 101,375 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 . . . | 103 — |
| » » » » 1- 5-1983/87 . . . . | 99,975 |
| » » » » 1- 6-1983/87 . . . . | 100,225 |
| » » » » 1-11-1983/87 . . . . | 100,825 |
| » » » » 1-12-1983/87 . . . . | 100,675 |
| » » » » 1- 1-1984/88 . . . . | 100,400 |
| » » » » 1- 2-1984/88 . . . . | 100,550 |
| » » » » 1- 3-1984/88 . . . . | 100,550 |
| » » » » 1- 4-1984/88 . . . . | 100,600 |
| » » » » 1- 5-1984/88 . . . . | 100,475 |
| » » » » 1- 6-1984/88 . . . . | 100,375 |
| » » » » 1- 7-1983/88 . . . . | 101,500 |
| » » » » 1- 8-1983/88 . . . . | 101,450 |
| » » » » 1- 9-1983/88 . . . . | 101,525 |
| » » » » 1-10-1983/88 . . . . | 101,900 |
| » » » » 15- 7-1990 | 98,950 |
| » » » » 16- 8-1990 | 99,175 |
| » » » » 18- 9-1990 | 98,925 |
| » » » » 18-10-1990 | 99 — |
| » » » » 1-11-1990 | 103,975 |
| » » » » 18-11-1983/90 . . . . | 98,950 |
| » » » » 1-12-1983/90 . . . . | 104 — |
| » » » » 18-12-1990 . . . . . | 99,125 |
| » » » » 1- 1-1984/91 . . . . | 103,750 |
| » » » » 17- 1-1991 | 98,900 |
| » » » » 1- 2-1984/91 . . . . | 103,950 |
| » » » » 18- 2-1991 | 98,800 |
| » » » » 1- 3-1984/91 . . . . | 102,850 |
| » » » » 18- 3-1991 . . . . . . | 99,475 |
| » » » » 1- 4-1984/91 . . . . | 102,950 |
| » » » » 1- 5-1984/91 . . . . | 102,750 |
| » » » » 1- 6-1984/91 . . . . | 102,750 |
| » » » » 1- 7-1984/91 . . . . | 101,775 |
| » » » » 1- 8-1984/91 . . . . | 101,750 |
| » » » » 1- 9-1984/91 . . . . | 101,850 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91 . . . . | 101 925 |
| » » » » 1-11-1984/91 . . . . | 101,950 |
| » » » » 1-12-1984/91 . . . . | 100,925 |
| » » » » 1- 1-1992 . . . . . . | 100,425 |
| » » » » 1- 2-1992 . . . . . . | 99,925 |
| » » » » 1- 2-1995 . . . . . . | 100,575 |
| » » » » 1- 3-1995 . . . . . . | 97 750 |
| » » » » 1- 4-1995 . . . . . . | 97,775 |
| » » » » 1- 5-1995 . . . . . . | 97,625 |
| » » » » 1- 6-1995 . . . . . . | 97,750 |
| » » » » 1- 7-1995 . . . . . . | 99,875 |
| » » » » 1- 8-1995 . . . . . . | 99,750 |
| » » » » 1- 9-1995 . . . . . . | 99,600 |
| » » » » 1-10-1995 . . . . . . | 99,600 |
| » » » » 1-11-1995 . . . . . . | 99,575 |
| » » » » 1-12-1995 . . . . . . | 99,550 |
| » » » » 1- 1-1996 . . . . . . | 99,350 |
| » » » » 1- 2-1996 . . . . . . | 99,475 |
| » » » » 1- 3-1996 . . . . . . | 99,575 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988 . . . . . . . . . . . | 101,600 |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 . . . . . . . . . . . | 102,225 |
| » » » 12 % 1- 3-1988 . . . . . . . . . . . | 102,325 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 . . . . . . . . . . . | 102,550 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 . . . . . . . . . . . | 103,325 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 . . . . . . . . . . . | 103,475 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 . . . . . . . . . . . | 103,800 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 . . . . . . . . . . . | 103,700 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 . . . . . . . . . . . | 104,350 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 . . . . . . . . . . . | 104,350 |
| » » » 12,50% 1- 4-1989 . . . . . . . . . . . | 103,600 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 . . . . . . . . . . . | 101 — |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 . . . . . . . . . . . | 106,050 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 . . . . . . . . . . . | 106,050 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 . . . . . . . . . . . | 106,700 |
| » » » 12,50% 1- 4-1990 . . . . . . . . . . . | 105,375 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 . . . . . . . . . . . | 101,550 |
| » » » 10 % 1- 6-1990 . . . . . . . . . . . | 101,025 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 . . . . . . . . . . . | 99,925 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 . . . . . . . . . . . | 99,300 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 . . . . . . . . . . . | 108,575 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . . . . . . . . . . . | 101,550 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% . . . | 109,850 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% . . . | 110,525 |
| » » » » 1983/90 11,50% . . . | 109,250 |
| » » » » 1984/91 11,25% . . . | 109,975 |
| » » » » 1984/92 10,50% . . . | 109,425 |
| » » » » 1985/93 9,60% . . . | 106,100 |
| » » » » 1985/93 9,75% . . . | 106,550 |
| » » » » 1985/93 8,75% . . . | 102,400 |
| » » » » 1985/93 9% . . . . . | 103,350 |
| » » » » 1986/94 8,75% . . . | 102,625 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

87M15047

## MINISTERO DEL TESORO

**N. 74**

**Corso dei cambi del 16 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1295,100 | 1295,100 | 1295,30 | 1295,100 | 1295,10 | 1295,17 | 1295,25 | 1295,100 | 1295,100 | 1295,10 |
| Marco germanico | 712,90 | 712,90 | 712,80 | 712,90 | 712,90 | 712,90 | 712,900 | 712,90 | 712,90 | 712,90 |
| Franco francese | 214,27 | 214,27 | 214,14 | 214,27 | 214,27 | 214,27 | 214,27 | 214,27 | 214,27 | 214,27 |
| Fiorino olandese | 632,06 | 632,06 | 632,30 | 632,06 | 632,06 | 632,05 | 632,04 | 632,06 | 632,06 | 632,05 |
| Franco belga | 34,420 | 34,420 | 34,475 | 34,420 | 34,420 | 34,42 | 34,423 | 34,420 | 34,420 | 34,42 |
| Lira sterlina | 2106,75 | 2106,75 | 2110 — | 2106,75 | 2106,75 | 2106,50 | 2106,25 | 2106,75 | 2106,75 | 2106,75 |
| Lira irlandese | 1905,30 | 1905,30 | 1905 — | 1905,30 | 1905,30 | 1905,27 | 1905,25 | 1905,30 | 1905,30 | — |
| Corona danese | 189,17 | 189,17 | 189,50 | 189,17 | 189,17 | 189,16 | 189,15 | 189,17 | 189,17 | 189,18 |
| Dracma | 9,691 | 9,691 | 9,70 | 9,691 | — | — | 9,700 | 9,691 | 9,691 | |
| E.C.U. | 1481,750 | 1481,750 | 1482,50 | 1481,750 | 1481,75 | 1481,80 | 1481,85 | 1481,750 | 1481,750 | 1481,75 |
| Dollaro canadese | 979,100 | 979,100 | 980 — | 979,100 | 979,100 | 978,92 | 978,75 | 979,100 | 979,100 | 979,10 |
| Yen giapponese | 9,044 | 9,044 | 9,05 | 9,044 | 9,044 | 9,04 | 9,044 | 9,044 | 9,044 | 9,05 |
| Franco svizzero | 864,15 | 864,15 | 864,75 | 864,15 | 864,15 | 864,25 | 864,35 | 864,15 | 864,15 | 864,15 |
| Scellino austriaco | 101,415 | 101,415 | 101,48 | 101,415 | 101,415 | 101,41 | 101,411 | 101,415 | 101,415 | 101,42 |
| Corona norvegese | 190,48 | 190,48 | 190,80 | 190,48 | 190,48 | 190,64 | 191 — | 190,48 | 190,48 | 190,48 |
| Corona svedese | 204,79 | 204,79 | 205 — | 204,79 | 204,79 | 204,87 | 204,95 | 204,79 | 204,79 | 204,79 |
| FIM | 292 — | 292 — | 293,25 | 292 — | 292 — | 292,85 | 293,70 | 292 — | 292 — | — |
| Escudo portoghese | 9,25 | 9,25 | 9,22 | 9,25 | 9,25 | 9,24 | 9,24 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Peseta spagnola | 10,187 | 10,187 | 10,17 | 10,187 | 10,187 | 10,18 | 10,187 | 10,187 | 10,187 | 10,18 |
| Dollaro australiano | 926,60 | 926,60 | 928 — | 926,60 | 926,60 | 927,05 | 927,50 | 926,60 | 926,60 | 926,60 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 16 aprile 1987**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1295,175 |
| Marco germanico | 712,900 |
| Franco francese | 214,270 |
| Fiorino olandese | 632,050 |
| Franco belga | 34,421 |
| Lira sterlina | 2106,500 |
| Lira irlandese | 1905,275 |
| Corona danese | 189,160 |
| Dracma | 9,695 |
| E.C.U. | 1481,800 |
| Dollaro canadese | 978,925 |
| Yen giapponese | 9,044 |
| Franco svizzero | 864,250 |
| Scellino austriaco | 101,413 |
| Corona norvegese | 190,740 |
| Corona svedese | 204,870 |
| FIM | 292,850 |
| Escudo portoghese | 9,245 |
| Peseta spagnola | 10,187 |
| Dollaro australiano | 927,050 |

**Media dei titoli del 16 aprile 1987**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 94,550 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87 | 99,500 |
| » 9% » » 1975-90 | 102 — |
| » 9% » » 1976-91 | 100,500 |
| » 10% » » 1977-92 | 102,750 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 105,400 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 93,750 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 92,750 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 101,375 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 103 — |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 100 — |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 100,250 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 100,825 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 100,650 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 100,475 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 100,525 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,575 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,600 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,525 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,350 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 101,500 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 101,475 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 101,575 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,825 |
| » » » » 15- 7-1990 | 98,950 |
| » » » » 16- 8-1990 | 99,125 |
| » » » » 18- 9-1990 | 98,850 |
| » » » » 18-10-1990 | 99 — |
| » » » » 1-11-1990 | 103,950 |
| » » » » 18-11-1983/90 | 98,950 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 104 — |
| » » » » 18-12-1990 | 99,150 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 103,825 |
| » » » » 17- 1-1991 | 98,900 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 103,875 |
| » » » » 18- 2-1991 | 98,875 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 102,850 |
| » » » » 18- 3-1991 | 99,550 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 102,925 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 102,750 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 102,700 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,750 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 101,825 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 101,925 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91 | 101,025 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 101,975 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,925 |
| » » » » 1- 1-1992 | 100,450 |
| » » » » 1- 2-1992 | 99,900 |
| » » » » 1- 2-1995 | 100,550 |
| » » » » 1- 3-1995 | 97,725 |
| » » » » 1- 4-1995 | 97,800 |
| » » » » 1- 5-1995 | 97,575 |
| » » » » 1- 6-1995 | 97,775 |
| » » » » 1- 7-1995 | 99,875 |
| » » » » 1- 8-1995 | 99,725 |
| » » » » 1- 9-1995 | 99,575 |
| » » » » 1-10-1995 | 99,675 |
| » » » » 1-11-1995 | 99,525 |
| » » » » 1-12-1995 | 99,500 |
| » » » » 1- 1-1996 | 99,325 |
| » » » » 1- 2-1996 | 99,450 |
| » » » » 1- 3-1996 | 99,575 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988 | 101,600 |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 | 102,375 |
| » » » 12 % 1- 3-1988 | 102,275 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 102,550 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 103,250 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 103,475 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 103,575 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 103,675 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 104,350 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 104,350 |
| » » » 12,50% 1- 4-1989 | 103,625 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 101,050 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 105,900 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 106,375 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 106,625 |
| » » » 12,50% 1- 4-1990 | 105,375 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 101,550 |
| » » » 10 % 1- 6-1990 | 100,975 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 99,925 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 99,250 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 108,575 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 101,550 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 109,850 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 110,525 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 109,100 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 107,575 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 109,625 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 105,875 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 106,875 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 102,525 |
| » » » » 1985/93 9% | 103,350 |
| » » » » 1986/94 8,75% | 102,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

87M16047

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. **152.**

**Individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, recante «misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 899/1986, che assegna al CIPE il compito di procedere, sentite le regioni, alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 relativa alla individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa;

Considerato che lo stesso sopra citato comma 2 dell'art. 1 indica, quale criterio di individuazione di detti comuni, il rapporto per ciascun mandamento pretorile tra le richieste di esecuzione degli sfratti presentate nell'anno 1986 e le famiglie residenti;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dall'apposito gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica incaricato di reperire i dati necessari per la determinazione del rapporto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 899/1986;

Atteso che le richieste di esecuzione nel 1986 sono risultate n. 111.913, le famiglie residenti al censimento del 1981 sono risultate n. 18.632.337, e che, pertanto, il citato rapporto, a livello nazionale, risulta pari a 6,00 richieste ogni 1.000 famiglie;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, punto 1. del decreto-legge n. 708/86, convertito nella legge n. 899/86, sono considerati ex lege a particolare tensione abitativa i comuni con più di 300.000 abitanti e gli altri comuni capoluoghi di provincia;

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, i seguenti comuni superiori a 10.000, abitanti, compresi nei mandamenti pretorili in cui il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti è superiore alla media nazionale indicata in premessa:

| Pretura | Rapporto tra le domande di esecuzione e famiglie residenti | Comuni superiori a 10.000 abitanti |
|---|---|---|
| Arona (Novara) | 7,07 | Arona |
| Moncalieri (Torino) | 6,13 | Carmagnola<br>Moncalieri<br>Nichelino<br>Vinovo |
| Cassano d'Adda (Milano) | 7,59 | Cassano d'Adda<br>Gorgonzola<br>Melzo<br>Trezzo sull'Adda |
| Legnano (Milano) | 6,82 | Busto Garolfo<br>Canegrate<br>Cerro Maggiore<br>Legnano<br>Parabiago<br>Rescaldina |
| Milano | 19,11 | Bollate<br>Bresso<br>Buccinasco<br>Cassina de' Pecchi<br>Cernusco sul Naviglio<br>Cesano Boscone<br>Cormano<br>Corsico<br>Garbagnate Milanese<br>Limbiate<br>Novate Milanese<br>Opera<br>Peschiera Borromeo<br>Pioltello<br>Rozzano<br>San Donato Milanese<br>San Giuliano Milanese<br>Segrate<br>Senago<br>Settimo Milanese<br>Trezzano sul Naviglio |
| Desio (Milano) | 11,80 | Bovisio-Masciago<br>Carate Brianza<br>Cesano Maderno<br>Cusano Milanino<br>Desio<br>Giussano<br>Lentate sul Seveso<br>Meda<br>Nova Milanese<br>Paderno Dugnano<br>Seregno<br>Seveso<br>Varedo |
| Busto Arsizio (Varese) | 14,16 | Busto Arsizio<br>Castellanza<br>Fagnano Olona |
| Saronno (Varese) | 7,28 | Caronno Pertusella<br>Saronno |
| Varese | 6,85 | Malnate<br>Tradate |
| Padova | 11,88 | Abano Terme<br>Albignasego<br>Cadoneghe<br>Piazzola sul Brenta<br>Rubano<br>Selvazzano Dentro<br>Vigonza |
| Chioggia (Venezia) | 8,57 | Chioggia |
| Venezia | 7,36 | Eraclea<br>Iesolo<br>San Donà di Piave<br>Martellago<br>Mirano<br>Noale<br>Scorzè<br>Spinea |
| Trieste | 16,89 | Muggia |
| Chiavari (Genova) | 6,92 | Chiavari<br>Lavagna |
| Rapallo (Genova) | 13,24 | Rapallo<br>Santa Margherita Ligure |
| Genova | 21,87 | Arenzano |
| Recco (Genova) | 12,06 | Recco |
| San Remo (Imola) | 8,98 | San Remo |
| Albenga (Savona) | 13,76 | Alassio<br>Albenga<br>Loano |

| Pretura | Rapporto tra le domande di esecuzione e famiglie residenti | Comuni superiori a 10.000 abitanti |
|---|---|---|
| Finale Ligure (Savona) | 14,75 | Finale Ligure<br>Pietra Ligure |
| Bologna | 27,15 | Casalecchio di Reno<br>Castel Maggiore<br>Castenaso<br>Pianoro<br>San Lazzaro di Savena<br>Sasso Marconi<br>Zola Predosa |
| Comacchio (Ferrara) | 10,19 | Comacchio |
| Parma | 10,27 | Collecchio |
| Firenze | 11,37 | Bagno a Ripoli<br>Campi Bisenzio<br>Fiesole<br>Greve in Chianti<br>Impruneta<br>Lastra a Signa<br>San Casciano in Val di Pesa<br>Scandicci<br>Sesto Fiorentino<br>Signa |
| Carrara (Massa) | 9,92 | Carrara |
| Orbetello (Grosseto) | 8,02 | Monte Argentario<br>Orbetello |
| Livorno | 8,23 | Collesalvetti |
| Viareggio (Lucca) | 21,64 | Camaiore<br>Massarosa<br>Viareggio |
| Pisa | 11,93 | San Giuliano Terme |
| Monsummano Terme (Pistoia) | 7,92 | Monsummano Terme<br>Montecatini Terme |
| Frascati (Roma) | 12,32 | Frascati<br>Grottaferrata |
| Roma | 18,96 | Ardea<br>Mentana<br>Monterotondo<br>Pomezia |
| Tivoli (Roma) | 6,40 | Guidonia Montecelio<br>Tivoli |
| Pescara | 10,52 | Montesilvano<br>Spoltore |
| Acerra (Napoli) | 6,00 | Acerra |
| Ischia (Napoli) | 6,75 | Ischia |
| Napoli | 10,27 | San Giorgio a Cremano |
| Portici (Napoli) | 6,71 | Portici<br>Ercolano |
| Sorrento (Napoli) | 7,43 | Massa Lubrense<br>Piano di Sorrento<br>Sorrento<br>Vico Equense |
| Torre Annunziata (Napoli) | 6,00 | Boscoreale<br>Boscotrecase<br>Torre Annunziata |
| Torre del Greco (Napoli) | 10,12 | Torre del Greco |
| Cava de' Tirreni (Salerno) | 6,03 | Cava de' Tirreni |
| Salerno | 13,44 | Baronissi<br>Vietri sul Mare |
| Bari | 34,38 | Mola di Bari<br>Triggiano<br>Valenzano |
| Trani (Bari) | 7,94 | Trani |
| San Severo (Foggia) | 7,43 | San Severo |
| Taranto | 19,52 | Castellaneta<br>Crispiano<br>Massafra<br>Mottola<br>Palagiano |
| Vibo Valentia (Catanzaro) | 8,12 | Vibo Valentia |
| Catania | 26,57 | Misterbianco |
| Siracusa | 7,74 | Priolo Gargallo |
| Palermo | 6,47 | Villabate |
| Cagliari | 8,15 | Capoterra<br>Quartu Sant'Elena<br>Selargius<br>Sestu |
| Olbia (Sassari) | 6,78 | Olbia |

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

*Il Presidente delegato:* ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

**87G0308**

## REGIONE LAZIO

### Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Valle del Treja» comprendente i comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano.

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 aprile 1981 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 1 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano in località denominata «Valle del Treja»;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano;

Viste le opposizioni presentate contro la suddetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Mazzano Romano, dal sindaco del comune di Rignano Flaminio e dal comune di Magliano Romano;

Considerato che per ciascuna delle opposizioni sopra riportate non possono accogliersi le richieste di restrizione del vincolo anche in considerazione che il vincolo stesso non impone il divieto assoluto di edificabilità, ma comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata di presentare alla competente regione Lazio per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Udita la relazione dell'assessore preposto alla tutela ambientale, il quale ha riferito:

*a)* che in data 8 luglio 1985 sono stati convocati i rappresentanti dei comuni interessati, i quali si sono dichiarati in linea di massima d'accordo per l'imposizione del vincolo mentre il sindaco del comune di Mazzano ha fatto presente che l'intero territorio del comune era compreso nella zona di vincolo ed ha chiesto l'esclusione del vincolo della zona compresa tra il fosso di Capo di Rio e il fosso del Treja;

*b)* che i funzionari istruttori del competente servizio della tutela ambientale hanno compiuto sopralluoghi unitamente ai rappresentanti delle amministrazioni interessate, sulle zone di cui al precedente punto *a)* ed hanno constatato:

che la zona sopra indicata, lievemente ondulata, coltivata in parte a grano e in parte a noccioleto in cespuglio, è solcata da forre boscose e presenta in atto fenomeni di abusivismo edilizio;

che peraltro la zona riveste effettivamente un carattere che rende necessaria la salvaguardia e costituisce parte integrante del complesso paesaggistico circostante la valle del Treja;

*c)* che conseguenzialmente, a seguito della più accurata istruttoria svoltasi con la partecipazione dei rappresentanti comunali, emerge confermata l'opportunità della sottoscrizione della zona medesima al vincolo paesistico;

*d)* che d'altronde una parte assai rilevante della zona ora sottoposta a vincolo paesistico risulta dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta ai vincoli della legge n. 1497/39, in conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi per la quasi totalità dei territori coperti da boschi, ovvero sui quali insiste il parco suburbano del Treja ovvero percorsi da una fitta rete di corsi d'acqua pubblici, per i quali è prescritto il rispetto di 150 m per ciascuna riva; per cui la previsione del vincolo di cui alla presente deliberazione rappresenta una mera ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che già esistono in forza della citata legge n. 431/85;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi, tenuto anche conto che le zone dei comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano nel comprensorio denominato «Valle del Treja» costituiscono con le colline lussureggianti il fondo valle solcato da piccoli ruscelli e le vedute panoramiche, un quadro di non comune bellezza, suggestivo e ricco di testimonianze artistiche, poiché vi sono inclusi complessi medioevali e architettonici spontanei di altissimo valore ambientale;

all'unanimità

Delibera:

La località denominata «Valle del Treja» comprendente i comuni di Mazzano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Campagnano Romano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla via Flaminia a sud di Rignano Flaminio alle pendici del monte Viatonica, il confine prosegue verso nord fino ad incontrare il limite della provincia di Viterbo. Detto confine è percorso fino al fosso del Pavone.

Da qui il confine segue il fosso delle Vorghe per tornare sulla strada per Campagnano di Roma dalle pendici di monte Gemini fino alla forra che costeggia il paese di Campagnano (fosso dei Cappuccini).

Di qui il confine segue la strada per Morlupo da S. Rocco fino al P. Regolo e cioè al bivio per Magliano Romano prendendo quindi per questa strada, oltre il paese di Magliano Romano fino alla strada poderale che costeggia a destra monte Oliva e prosegue verso nord-est fino a incrociare di nuovo la via Flaminia a sud di Rignano Flaminio.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma.

La regione Lazio curerà che i comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio, Mazzano Romano provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale.

Roma, addì 8 ottobre 1985

*Il presidente:* MONTALI

87A3367

## REGIONE TOSCANA

### Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2258 del 9 marzo 1987, esecutiva ai sensi di legge, alla S.d.f. I.N.A. (Industria nazionale analcoolici di Lazzeri Nello e Valleggi Giovanni) con sede in via S. Martino alle Fonti, 250, Castelfiorentino, e stabilimento di produzione in Castelfiorentino, via Senese Romana, 250, provincia di Firenze, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Ilaria» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) «Melinar B 90» della Imperial Chemical Industries (Italia), S.p.a., Milano, della capacità di litri 1, 1,5 e 2, nei tipi non addizionata, leggermente addizionata e addizionata di anidride carbonica.

Tali contenitori saranno prodotti a partire da preforme, nello stabilimento sopraindicato, saranno chiusi con capsule a vite in alluminio, recheranno apposto sul piede il contrassegno «Melinar B 90 S» e saranno contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori già autorizzati con la deliberazione n. 2301 del 10 marzo 1986.

La predetta autorizzazione è stata concessa alla società richiedente fino al 31 marzo 1988 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio.

La S.d.f. I.N.A. dovrà presentare con frequenza trimestrale a partire dal 1° aprile 1987, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

*a)* migrazione globale e migrazione dei coloranti, su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

*b)* migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La società I.N.A. è dichiarata decaduta dall'autorizzazione qualora la società medesima non assolva agli adempimenti indicati o, comunque, se dai controlli di laboratorio eseguiti dalle autorità sanitarie dovesse risultare la non conformità dei recipienti autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

87A3370

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per esami, a novantotto posti di uditore giudiziario**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 26 febbraio 1987 e 15 aprile 1987;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 11, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a novantotto posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a)* sia cittadino italiano;

*b)* abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

*c)* abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

*d)* abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica;

*e)* abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

*Elevazione del limite massimo di età*

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2-*a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b)* di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*;

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

4) nei confronti dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde al detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*

La domanda di ammissione in carta bollata, redatta obbligatoriamente di pugno del candidato, con allegata copia dattiloscritta (firmata), diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i servizi di cui all'art. 22, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;

9) se e quali concorsi o esami siano stati superati (anche con riferimento alle sole prove scritte).

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda debbono essere presentate tre fotografie del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, in data recente di cui una a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

*Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine*

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

*Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito*

La qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato, dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, devono risultare dal foglio matricolare dello stato di servizio.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

*Documenti di rito e termine di presentazione*

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, al capo dell'ufficio di destinazione, i seguenti documenti:

*a)* estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

*b)* certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

*c)* certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*d)* certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

*e)* certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

*f)* diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

*g)* documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione delle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b), c), d)* ed *e)* devono essere in data non anteriore di tre mesi al termine fissato nel secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d), f)* e *g)* insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi al termine fissato nel secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficienza per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

### Art. 8.

*Cause di esclusione dal concorso*

Non sono ammessi al concorso:

*a)* coloro che hanno presentato o fatto pervenire la domanda oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

*b)* coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

*c)* coloro che per le informazioni raccolte, non risultino secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre i termini indicati dal secondo e nono comma dell'art. 7.

### Art. 9.

*Prove di esame*

L'esame consiste:

*a)* in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

*b)* in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;

8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

### Art. 10.

*Diario delle prove scritte*

*Nella* Gazzetta Ufficiale *del 30 settembre 1987 si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

### Art. 11.

*Ammissione alle prove orali*

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

### Art. 12.

*Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei*

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e degli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Art. 13.

*Nomina dei concorrenti vincitori*

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 16 aprile 1987

*Il Ministro:* ROGNONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1987*
*Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 286*

---

ALLEGATO

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo
di pugno del candidato con
allegata copia dattiloscritta in
carta semplice)

*Alla procura della Repubblica di.*

Il sottoscritto dott. ... .. ... ... . ... (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge), chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami a novantotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 93 del 22 aprile 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a)* è nato il a. (1);

*b)* è residente a ... ... via ..... ....... e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in ..... . via .. (tel. .) pretura di ..

*c)* è cittadino italiano;

*d)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

*e)* non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);

*f)* ha conseguito la laurea in giurisprudenza il. .. presso l'Università degli studi di. ..

*g)* la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente. ... (4);

*h)* ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni, oppure ha prestato servizio militare previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22, comma 6. .. ....... (5);

*i)* ha superato i seguenti concorsi (o esami) . (6).

Data,

Firma (7)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i servizi di cui all'art. 22, comma 6, legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Indicare i concorsi o gli esami superati anche con riferimento alle sole prove scritte. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**87A2445**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Assunzione di settecentocinque ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Aeronautica o Esercito o Marina) che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di mestiere nel 1986.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare l'art. 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi;

Considerato che con decreto ministeriale 18 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1984, registro n. 20 Difesa, foglio n. 158, sono stati accantonati duemiladuecentoventisei posti per il reclutamento di allievi operai già determinati con decreti ministeriali datati rispettivamente 9 gennaio 1982 e 24 gennaio 1983;

Considerato che l'inizio dei corsi di durata annuale e biennale previsto per il 1° ottobre 1984 ha avuto luogo il 1° ottobre 1985, in quanto per sopravvenute difficoltà tecniche e organizzative si è reso necessario, nel corso del 1984, sospendere temporaneamente la pubblicazione dei bandi di reclutamento e rinviare le operazioni concorsuali dei bandi già pubblicati;

Considerato che dei predetti posti, settecentosessantasette unità, disponibili nella categoria degli operai comuni, sono stati utilizzati per l'istituzione dei corsi di durata annuale;

Considerato altresì, che dei settecentosessantasette allievi dei corsi di durata annuale settecentocinque hanno frequentato regolarmente i corsi stessi, conseguendo, al termine dell'anno scolastico, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 4 della precitata legge n. 345/1964, mentre i restanti sessantadue allievi sono stati ammessi alla frequenza delle sezioni differite dei corsi previste a favore dei militari di leva e delle gestanti;

Ritenuta la necessità, in relazione ad improcrastinabili esigenze di servizio, di procedere intanto all'avviamento al lavoro degli allievi che hanno conseguito l'attestato di idoneità al termine dell'anno scolastico 1985-86, rinviando l'assunzione — che sarà disposta con successiva determinazione ministeriale — degli allievi ammessi alle sezioni differite;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi di durata annuale tenuti dalle predette scuole, ed abbiano conseguito, nel 1986, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sottospecificati, possono chiedere, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, di essere assunti nella seconda qualifica funzionale senza concorso quali dipendenti dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di settecentocinque unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere:

| N. dei posti | Qualifica di mestiere | Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei diplomati delle scuole AA.OO nell'anno 1986 |
|---|---|---|
| 2 | Guida Palombaro | Taranto |
| 1 | Manovale per lavorazioni, fuochista per caldaie | Taranto |
| 12 | Manovale per lavorazioni, manovale addetto alle lavorazioni | Peschiera del Garda (Verona), Torino, Milano, La Spezia, Ciampino (Roma) |
| 1 | Manovale per lavorazioni, sabbiatore | Novara |
| 3 | Ciniere | Alessandria |
| 110 | Famiglio | Udine, Verona, Venezia, Torino, La Spezia, Modena, Livorno, Firenze, Roma, Ancona, Caserta, Benevento, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Palermo, La Maddalena |
| 1 | Fattorino semaforico | Messina |
| 126 | Guardiano | Udine, Treviso, Mestre (Venezia), Padova, Valeggio sul Mincio (Verona), Peschiera del Garda (Verona), Verona, Venezia, Tai di Cadore (Belluno), Pavia, Milano, Monza, Torino, Acqui Terme (Alessandria), La Spezia, Firenze, Livorno, Grosseto, Roma, Caserta, Napoli, Taranto, Monopoli (Bari), Bari, Brindisi, Augusta, Messina, Scalilli-Corleone (Palermo) |
| 12 | Manovale per servizi vari, lavandaio | La Spezia, Ancona, Caserta, Taranto |
| 12 | Manovale per servizi vari, serpante | Venezia, La Spezia, Livorno, Taranto |
| 58 | Manovale per servizi vari, addetto alle pulizie di cucina | Novara, Milano, Gallarate (Varese), Istrana (Treviso), Treviso, Postioma (Treviso), Tonezza del Cimone (Vicenza), Padova, Monte Venda (Padova), La Spezia, Modena, Forlì, Livorno, Firenze, Caserta, Gioia del Colle (Bari), Taranto, Messina |
| 4 | Manovale per servizi vari, stradino | Montelibretti (Roma), Grazzanise (Caserta), Caserta |
| 2 | Manovale per servizi vari, cernitore indumenti usati | Firenze |
| 2 | Manovale per servizi vari, cambusiere | Messina |
| 5 | Manovale per servizi vari, addetto ai quadrupedi e conducente | Grosseto, Montelibretti (Roma) |
| 5 | Manovale per servizi vari, fontaniere | Brindisi, La Maddalena |
| 318 | Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali | Udine, Remanzacco (Udine), Racchiusano Faedis (Udine), Verona, Peschiera del Garda (Verona), Valeggio sul Mincio (Verona), Padova, Mestre (Venezia), Venezia, Treviso, Istrana (Treviso), Villafranca Padovana (Padova), Tai di Cadore (Belluno), Pavia, Milano, Gallarate (Varese), Ghedi (Brescia), Cameri (Novara), Novara, Alessandria, Acqui Terme (Alessandria), Torino, Candiolo (Torino), Genova, La Spezia, Piacenza, Forlì, Cervia, Rimini, Bologna, Firenze, Livorno, Ancona, Roma, Montelibretti (Roma), Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Torricola (Roma), S. Maria Capua Vetere (Caserta), Nola (Napoli), Napoli, Palese Macchie (Bari), Mungivacca (Bari), Brindisi, Taranto, Augusta, Messina, Palermo, La Maddalena |
| 2 | Manovale per servizi vari, addetto alle stazioni di servizio automezzi | Mungivacca (Bari) |
| 6 | Manovale per servizi vari, fognarolo | Milano, Gallarate (Varese), Caserta, Mungivacca (Bari), Brindisi, La Maddalena |
| 22 | Marinaio, di coperta | La Spezia, Ancona, Taranto, Augusta, Messina |
| 1 | Marinaio, fuochista | Messina |

Art. 2.

Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157;

*a)* cittadinanza italiana;
*b)* godimento dei diritti politici;
*c)* età non inferiore agli anni 18;
*d)* idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza elementare.

Non potranno conseguire la nomina a dipendente dello Stato coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti espulsi o dispensati dal lavoro, da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal servizio in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di assunzione.

Non potranno chiedere l'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale, gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità in anni diversi da quello indicato nell'art. 1.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte in carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa Direzione generale operai 1ª Divisione 3ª Sezione Viale dell'Università n. 4, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nelle domande stesse l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto, in relazione all'attestato di idoneità posseduto (ciascun aspirante può chiedere di essere assunto esclusivamente per la qualifica di mestiere per la quale ha conseguito l'attestato di idoneità);
4) di essere cittadino italiano;
5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
7) di essere in possesso della licenza elementare;
8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);
9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il domicilio e la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni;

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda di assunzione. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

*a)* certificato, in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Aeronautica o dell'Esercito o della Marina attestante la conseguita idoneità, nell'anno 1986, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso;

*b)* estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo;

*c)* certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo;

*d)* certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento;

*e)* certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica, competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

*f)* certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso;

*g)* documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a)* se assegnati in forza ai distretti (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

*b)* se assegnati in forza alle capitanierie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti di cui sopra non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a)* se il candidato è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b)* se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

*h)* gli eventuali titoli di preferenza posseduti.

I seguenti documenti debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, gli aspiranti all'assunzione saranno invitati a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione utilmente collocati nella graduatoria relativa alle singole qualificazioni professionali, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dipendenti dello Stato, in prova, presso l'Amministrazione della difesa.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1), in base al punteggio riportato alla fine del corso con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e la conseguente nomina a dipendente dello Stato nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime. Di tali decreti sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli allievi che conseguono la nomina in prova, sino all'attribuzione del profilo professionale, svolgeranno, nell'ambito della qualifica funzionale in cui la nomina è disposta, le mansioni proprie della qualifica di mestiere prevista dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio della quale hanno conseguito l'attestato di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

Art. 8.

Gli allievi operai dipendenti dello Stato, in prova, hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato, ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni.

Si soggiunge in proposito che ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 31 luglio 1984 — concernente il regolamento per i trasferimenti del personale civile della Difesa — eventuali domande di trasferimento presentate prima del suddetto periodo di cinque anni, non saranno accolte.

Resta comunque ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1987

*Il Ministro:* SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1987*
*Registro n. 18 Difesa, foglio n. 129*

---

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda (da redigersi su carta da bollo dagli aspiranti all'assunzione quale dipendente dello Stato nell'Amministrazione della Difesa, da produrre entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale con allegati i documenti di cui all'art. 4 del decreto medesimo).

*Al Ministero della difesa - Direzione generale operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione* - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto..........
residente in .......... (provincia di ..........)
via .........., n. ..........

presa visione del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987, chiede di essere assunto quale dipendente dell'Amministrazione della difesa nella 2ª qualifica funzionale con la qualifica di mestiere di..........

..........

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è nato a.......... (provincia di ..........) il ..........;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);
4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;
5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);
6) per quanto riguarda gli obblighi di leva la sua posizione è la seguente..........
7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di .......... rilasciato dalla scuola allievi operai di .......... nell'anno 1986. (Coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi);
8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza (in caso contrario: non è in possesso di alcuno dei titoli di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi).

Allega alla presente domanda i documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni..........

..........

Data,..........

Firma

..........

(La firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario incaricato di ricevere la domanda. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza)

**87A3373**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Firenze - selvicoltura alpina, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.**

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del 27 marzo 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Firenze - selvicoltura alpina, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

**87A3376**

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Graduatoria dei vincitori del quarantesimo concorso per l'ammissione al corso triennale di restauro, anno accademico 1985-86.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, con il quale è stato approvato il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 12, che disciplina, fra l'altro il riordinamento dell'Istituto centrale per il restauro;

Viste le note del 30 ottobre 1962, n. 11854 e del 18 novembre 1963, n. 14608, del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti, con le quali vengono applicate le norme, sia per il conferimento aggiuntivo del quinto dei posti messi a concorso, sia l'attribuzione, ai concorrenti italiani di posti non coperti da concorrenti stranieri;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 1985, con il quale è stato bandito il quarantesimo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi italiani più cinque in soprannumero per cittadini stranieri ai corsi di restauro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 luglio 1985;

Vista la nota n. 8966 dell'11 dicembre 1985, con la quale l'Istituto centrale per il restauro, comunica la variazione della composizione della commissione giudicatrice;

Vista la nota dell'11 dicembre 1985, dell'Istituto centrale per il restauro, con la quale viene comunicata la graduatoria finale del quarantesimo concorso;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del quarantesimo concorso triennale di restauro, i seguenti candidati:

*Italiani:*

1) Giovannone Carla;
2) Costantini Diana;
3) Cibriario Laura;
4) Bollati Roberta;
5) Gambardella Silvia;
6) Folcini Monica;
7) Fodaro Davide;
8) Jatta Fabiola;
9) Marocchini Bruno;
10) Cerreta Angela;
11) Zarbà Manuela;
12) Fazio Cristina;
13) Molè Anna Maria.

*Stranieri:*

1) Huber Elisabeth;
2) Laurent Angelique;
3) Piacentini Fabio;
4) Cerminara Barbara;
5) Sechi Antonella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1986

*Il Ministro:* GULLOTTI

**87A3404**

# UNIVERSITÀ DI SASSARI

**Concorso ad un posto di agente amministrativo**

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota n. 4295 del 28 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato, fra gli altri, due posti di coadiutore, resisi disponibili a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Considerato che uno dei due posti non è disponibile in quanto è stato ricoperto, a suo tempo, attingendo dalla graduatoria degli idonei del relativo concorso;

Tenuto conto che in base a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 1433/A2 del 27 marzo 1980, il posto di cui trattasi non modifica il numero dei posti già accantonati a favore degli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la delibera n. 1488, emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla quarta qualifica, area funzionale amministrativo contabile, profilo agente amministrativo;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente amministrativo in prova (quarto livello), presso l'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* diploma di istruzione secondaria di primo grado;

*b)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c)* cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
*d)* godimento dei diritti politici;
*e)* idoneità fisica all'impiego;
*f)* aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 4.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.
Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a venti righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Il colloquio si svolgerà su:

1) i diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;
3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nella prove scritta e in quella pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;
*b)* tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
*c)* tessera postale o carta d'identità;
*d)* patente automobilistica;
*e)* porto d'armi;
*f)* passaporto.

Art. 6.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, se documentato, costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

*a*) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato sostitutivo contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei campagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta di vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno; altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato agente amministrativo in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 22 dicembre 1986

*Il rettore:* MILELLA

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione per la regione Sardegna, addì 7 febbraio 1987*
*Registro n. 6 Università, foglio n. 58*

**87A3131**

## UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, si svolgeranno presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università «La Sapienza» di Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 20 maggio 1987, ore 9,30.

**87A3323**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1987, si svolgeranno presso l'istituto di chimica agraria, via Celoria, 2, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 maggio 1987, ore 9;
seconda prova: 14 maggio 1987, ore 9.

**87A3322**

## UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario**

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, già fissato per i giorni 19 e 20 maggio 1987, sono state rinviate a data da destinarsi.

**87A3195**

## UNIVERSITÀ DI SALERNO

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico esecutivo**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 26 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1983, registro n. 4, foglio n. 168, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali del rettorato (centralino telefonico) dell'Università degli studi di Salerno, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 28 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1983, registro n. 8, foglio n. 295, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso il rettorato - centro stampa (operatori per compositrici elettroniche) dell'Università degli studi di Salerno, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

**87A3334**

## UNIVERSITÀ DI CATANIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, a trentaquattro posti di portantino.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 39-40 del 27 settembre-4 ottobre 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 29, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, a trentaquattro posti di portantino di ruolo in prova nel ruolo organico del personale ausiliario presso l'Università di Catania, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1983, registro n. 52, foglio n. 172, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

**87A3326**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di operatore tecnico di farmacia;
un posto di operatore tecnico imbianchino verniciatore;
un posto di operatore tecnico muratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L., in Bologna.

**87A3421**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

*Ruolo sanitario:*

un posto di veterinario coadiutore - sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - perito chimico.

*Ruolo professionale:*

un posto di ingegnere addetto alla sicurezza.

*Ruolo tecnico:*

un posto di operatore tecnico autista.

*Ruolo amministrativo:*

un posto di direttore amministrativo gestione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

**87A3429**

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (per il servizio di pronto soccorso);
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;
un posto di veterinario coadiutore;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di fisiochinesiterapista;
un posto di capo sala;
tre posti di tecnico di radiologia;
quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Tradate (Varese).

87A3418

### Concorso a sei posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 14, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - u.o. amministrazione del personale dell'U.S.L in Merate (Como).

87A3420

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di operatore professionale dirigente capo servizi sanitari ausiliari;
un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

87A3430

### Avviso relativo alla pubblicazione di una rettifica al bando del concorso ad un posto di chimico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 60.

Il testo integrale della rettifica al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di chimico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 54 del 6 marzo 1987, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale ufficio concorsi dell'U.S.L in Vimercate (Milano).

87A3426

## REGIONE VENETO

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurochirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurochirurgia, a tempo pieno, per il presidio ospedaliero di Vicenza presso l'unità sanitaria locale n. 8

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 3 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

87A3424

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di chimico collaboratore presso il settore igiene pubblica;
un posto di agente tecnico disinfettore presso il settore igiene pubblica;
due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore capo sala;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio autonomo di radiologia;
un posto di assistente tecnico geometra;
un posto di assistente medico presso la divisione di riabilitazione neuromotoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

87A3423

# REGIONE PIEMONTE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

*Ruolo sanitario:*

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia.

*Ruolo tecnico:*

un posto di assistente tecnico - perito meccanico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L., in Novara.

**87A3422**

**Concorso ad un posto di dirigente sanitario assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 75**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 75.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

**87A3425**

# REGIONE UMBRIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

*Ruolo sanitario:*

un posto di farmacista coadiutore, a tempo pieno;

un posto di assistente medico addetto al servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, a tempo pieno;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale collaboratore - dietista.

*Ruolo professionale:*

un posto di procuratore legale.

*Ruolo amministrativo:*

tre posti di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

**87A3431**

# REGIONE SICILIA

**Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 19**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione n. 13 del 28 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Enna.

**87A3427**

# PROVINCIA DI TRENTO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 31 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Arco (Trento).

**87A3428**

# OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

**Concorso ad un posto di assistente di laboratorio per analisi chimico-cliniche**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio per analisi chimico-cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

**87A3419**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 91 del 18 aprile 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia:* Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente bibliotecario, quarta qualifica funzionale del ruolo organico.

*A.T.C.M. - Azienda trasporti consorziali di Modena:* Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore.

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica concernente l'ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.** (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1987).

Alla deliberazione citata in epigrafe e di cui alla sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, vengono apportate le correzioni come di seguito indicate:

alla pag. 8, punto 14, 1ª riga, in luogo di: «Fiat Europe S.p.a.», leggasi: «Fiat *Allis* Europe S.p.a.»;

alla pag. 9, punto 20, 28ª riga, in luogo di: «... eventuali *applicazioni* ...», leggasi: «... eventuali *duplicazioni* ...»;

alla pag. 10, punto 27, 3ª riga, in luogo di: «Nuovi antiipertensivi ad attività - inibitoria», leggasi: «Nuovi antiipertensivi ad attività *A.C.E.* - inibitoria»;

alla pag. 13, punto 44, 13ª riga, in luogo di: «Durata *sedici* anni ...», leggasi: «Durata *otto* anni ...»;

alla pag. 13, punto 44, 20ª riga, in luogo di: «... fidejussione della *Augusta* ...», leggasi: «... fidejussione della *Agusta* ...»;

alla pag. 14, punto 46, 13ª riga, in luogo di: «quota *sud*», leggasi: «quota *nord*»;

alla pag. 15, punto 54, 3ª riga, in luogo di: «... ricerca: nord», leggasi: «... ricerca: nord *e sud*».

alla pag. 18, punto 12, 12ª riga, in luogo di: «...35% di *1/2* ...», leggasi: «... 35% di *1/3*...»;

alla pag. 18, punti 13 e 14, ultima riga, in luogo di: «Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio *1986*», leggasi: «Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio *1985*»;

alla pag. 20, punto 22, dopo l'8ª riga, aggiungere: «*contributo nella spesa*»;

alla pag. 20, punto 24, 16ª riga, in luogo di: «... superare i *sei anni*», leggasi: «... superare i *due anni e sei mesi*».

**87A3435**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
*Piazza del Consorzio, 7*
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
*Piazza Giovine Italia*

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . . **L. 55.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . . **L. 110.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . . **L. 13.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . . **L. 44.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . . **L. 13.000**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . . **L. 172.000**

**- *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.800**

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita – Italia | Prezzi di vendita – Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**